

ALLEGATO C

TESTO COORDINATO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE STAZIONE "PINETA DI CLASSE E SALINA DI CERVIA" DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

SOMMARIO

TITOLO I -GENERALITA'

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano

Art. 3 Efficacia del Piano

Capo II - Strumenti e procedure di attuazione e gestione

Art. 4 Programma di Sviluppo del Parco

Art. 5 Regolamento del Parco

Art. 6 Progetti di Intervento Particolareggiato

Art. 7 Convenzioni e altri strumenti di concertazione

Art. 8 Procedure autorizzative

TITOLO II - NORME TERRITORIALI

Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell'area contigua

Art. 9 Tutela e gestione delle zone umide

Art. 10 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

Art. 11 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

Art. 12 Tutela e gestione della fauna

Art. 13 Tutela e gestione delle aree boscate e arbustive

Art. 14 Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua

Art. 15 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

Art. 16 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Art. 17 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi

Art. 18 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

Art. 19 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

Art. 20 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

Capo II Perimetrazione e zonizzazione

Art. 21 Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone

Art. 22 Zone A di protezione integrale

Art. 23 Zone B di protezione generale

Art. 24 Zone C di protezione ambientale

Art. 25 Zone D urbanizzate

Art. 26 Aree contigue

Art. 27 Aree di riqualificazione ambientale da sottoporre a Progetti di Intervento Particolareggiato.

Capo III Sistema della accessibilità e dei servizi per la fruizione della Stazione

Art. 28 Strutture, aree ed infrastrutture da destinare ad uso pubblico

Art. 29 Strutture del Parco

Art. 30 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco

Art. 31 Viabilità

Art. 32 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Riserve Naturali dello Stato

Art. 34 Immobili e aree da acquisire

Art. 35 Indennizzi

Art. 36 Vigilanza

Art. 37 Sanzioni

TITOLO I - GENERALITA'

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione

1. Il Parco regionale del Delta del Po (Parco) è stato istituito con legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine "di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali". L'intento è quello di conseguire una unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale del Delta del Po e di valorizzarne la rilevanza nazionale e internazionale.

2. Il territorio del Parco è costituito da sei Stazioni, per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano Territoriale. Ogni Piano Territoriale di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco, di cui all'art. 24 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" (Piano di Stazione), che interessa territori compresi nei Comuni di Ravenna e Cervia, costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti. Il Piano di Stazione assume le finalità di cui al comma 1, avendo come obiettivi specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico-documentali e culturali che costituiscono la ricchezza del Delta e delle "valli e pinete ravennati".
Il Piano di Stazione attua, inoltre:

- le norme di tutela delle zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 27/88;
- le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 79/409/CEE, attuata dall'art. 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo quanto disposto dall'art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3;
- le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, secondo quanto disposto dall'art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3.

4. Il Piano di Stazione, ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 27/88:

- a - determina il perimetro definitivo della Stazione;
- b - precisa l'articolazione del territorio in zone e sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando le zone "A", "B", "C", "D" e le "aree contigue" di cui all'art. 25, comma 1, della L.R. n. 6/05 (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
- c - individua le aree particolarmente complesse per le quali prevedere progetti di intervento particolareggiati da attuarsi da parte dell'Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 6/05 (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
- d - detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (Titolo II, Capo I delle presenti Norme)
- e - determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio della Stazione in relazione alle specifiche zone (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
- f - individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale (Titolo II, Capo III delle presenti Norme);
- g - stabilisce le direttive, gli indirizzi e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sott'ordinati, in coerenza al PTCP/PTPR";
- h - individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta (art. 34 delle presenti Norme).
- i - determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
- l - individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;

m - stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue e costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e la gestione delle Riserve Naturali dello Stato.

n - stabilisce gli obiettivi da perseguire per l'armonizzazione delle attività di protezione dell'ambiente, di promozione culturale, di divulgazione e di educazione ambientale, di fruizione turistica controllata del parco con quelle delle Riserve Naturali dello Stato inserite nel perimetro della Stazione.

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano

1. Il Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di Analisi

a - Relazione di Analisi

b - Cartografia di Analisi:

Analisi geomorfologica (A.1);

Evoluzione storica dell'area (A.2a - A.2e);

Idrografia (A.3);

Uso del suolo (A.4);

Siti di importanza per l'avifauna (A.5);

Siti e parti di rete idrografica di importanza per la riproduzione degli Anfibi e per il mantenimento delle specie ittiche e dei Rettili acquatici (A.6);

Siti di presenza e riproduzione di altre specie o gruppi di specie, di interesse (A.7);

Principali formazioni vegetali di interesse comunitario (A.8);

Rarietà delle formazioni vegetali (A.9);

Carta della Vegetazione (A.10);

Siti di importanza naturalistica (A.11);

Riserve Naturali dello Stato (A.12);

Zone Ramsar (A.13);

Zone di Protezione Speciale (A.14);

Siti di Interesse Comunitario (A.15);

Zonizzazione venatoria e ittica (A.16);

Proprietà pubbliche (A.17);

Infrastrutture per la viabilità (A.18);

Beni architettonici e archeologici (A.19)

Elaborati di Progetto

a - Relazione di Progetto

b - Cartografia di Progetto:

Perimetro e zonizzazione (P.1)

Perimetro del Parco rapportato al perimetro istitutivo (P.2);

Carta di raffronto con zonizzazioni e perimetro adottati nel 1991 (P.3);

Carta del Sistema di Fruizione; scala 1:25.000 (P.4);

Carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico (P.5);

Carta delle aree e immobili da acquisire 1:25.000 (P.6)

Quadro sinottico delle Zonizzazioni; scala 1:25.000 (P.7);

Carta della Zonizzazione (n. 18 tavole; scala 1:5.000 - tavole da P.8/1 a P.8/18);

- c - Norme Tecniche di Attuazione
- d - Programma Finanziario di Massima
- e - Rapporto Ambientale

Art. 3 Efficacia del Piano

1. Il Piano di Stazione, per i territori cui inerisce, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), così come specificate e approfondite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) costituisce stralcio del PTCP per gli aspetti inerenti le tutele naturalistiche ed ambientali. Il Piano attua le previsioni dettate dal Programma regionale di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005 e le linee guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC).

1 bis. Per il territorio della Stazione restano valide le norme dettate dagli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale vigenti di livello provinciale in quanto compatibili con le presenti norme.

2. Le previsioni del Piano di Stazione sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, devono essere adeguati a tali previsioni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito di cui al comma 9 dell'art. 13 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. L'approvazione del presente Piano di Stazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

Capo II - Strumenti procedure di attuazione e gestione

Art. 4 Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco

1. Il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, di cui all'art. 34 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, individua, nell'ambito delle finalità istitutive del Parco e delle previsioni del Piano Territoriale, nonché delle modalità attuative individuate dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12 della L.R. n. 6/05, le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la crescita economica e sociale delle comunità residenti.

Il Programma triennale è redatto dall'Ente di Gestione, in coordinamento con le iniziative regionali e degli Enti locali e sentiti gli Enti locali stessi e i portatori d'interesse qualificato, e si articola in programmi attuativi annuali da

approvare contestualmente al bilancio di previsione dell'Ente di Gestione.

2. Il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco definisce:

- a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la localizzazione;
- b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo, scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e più in generale di tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti, in particolare finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici e al recupero delle tradizionali attività artigianali e agricole, di cui, per questa Stazione, all'art. 19 delle presenti Norme;
- c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi previsti, nonché la provenienza delle relative risorse finanziarie;
- d) i criteri e le modalità per la selezione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dei soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel Regolamento;
- e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio naturale del Parco stesso;
- f) le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti culturali e pratiche agricole e ittiche compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi del/i Piano/i di Stazione.

3. Il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco è adottato dall'Ente di gestione ed è approvato dalla Giunta regionale. Analogamente a quanto previsto al successivo Art. 5 delle presenti Norme per il Regolamento, possono essere predisposti Programmi triennali di gestione e valorizzazione del Parco stralcio relativi ad una o più Stazioni.

4. Per dare effettiva realizzazione al Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, possono essere stipulati appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

5. Il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco deve essere sottoposto al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. c) della L.R. n. 6/05.

Art. 5 Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco del Delta del Po, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 27/88, è unico per tutte le Stazioni del

Parco e ha come ambito di applicazione l'intero territorio compreso entro i perimetri delle Stazioni (zone di parco e aree contigue).

2. Il Regolamento, previsto e disciplinato dall'art. 32 della L.R. n. 6/05, in conformità alle previsioni e ai vincoli stabiliti dai Piani Territoriali delle Stazioni del Parco:

- disciplina le attività consentite nel parco e nell'area contigua e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel presente Piano di Stazione;
- definisce le modalità per la gestione faunistica nel parco e nell'area contigua e per l'attività venatoria nelle aree contigue, nel rispetto delle norme vigenti;
- disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra;
- disciplina le modalità per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
- definisce i criteri per l'accesso al Parco ovvero le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità disciplinato, per questa Stazione, al Capo III del Titolo II delle presenti Norme;
- fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del Parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione;
- determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti, per questa Stazione, all'art.35 delle presenti Norme;
- determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dalla L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni e, per questa Stazione, dall'art. 37 delle presenti Norme;
- prevede e disciplina particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell'area contigua.

3. L'Ente di Gestione, sentiti gli Enti locali e tutti i portatori d'interesse qualificato, elabora il Regolamento e lo trasmette alla Provincia ed alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni formulando apposite osservazioni in ordine alla coerenza del Regolamento con il Programma regionale e con la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla trasmissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni regionali, procede all'approvazione del Regolamento, motivando le eventuali modifiche. Il Regolamento generale è approvato, di norma, successivamente all'approvazione del Piano Territoriale e comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il Regolamento e le sue successive modifiche devono essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. b) della L.R. n. 6/05.

Art. 6 Progetti di Intervento Particolareggiato

1. I Progetti di Intervento Particolareggiato (PdIP), di cui all'art. 27 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, riguardano la realizzazione, per iniziativa dell'Ente di Gestione, di interventi particolarmente complessi sia per i contenuti che per la necessaria concertazione tra soggetti interessati. Tali progetti attuano le previsioni del Piano di Stazione, di cui rappresentano strumenti di approfondimento, specificazione e articolazione.

Gli obiettivi e i contenuti normativi dei PdIP individuati sono definiti al successivo art. 27.

2. Gli elaborati costitutivi dei PdIP possono variare a seconda dello specifico tema da trattare, ma devono comunque, articolarsi nelle seguenti fasi, ognuna documentata da apposite relazioni:

a) analisi del sito, con approfondimento degli aspetti geologici, geomorfologici, idrologici, idrogeologici, pedologici, microclimatici, vegetazionali, floristici, faunistici, fornendo una sintesi completa dei caratteri ambientali del sito nello stato di fatto;

b) valutazioni di differenti ipotesi progettuali nella definizione di massima (interventi previsti e loro costo) in relazione agli effetti potenziali indotti sull'ambiente, come descritto alla lettera a);

c) progetto dettagliato della soluzione prescelta, con definizione della modalità, dei tempi e dei costi di attuazione, delle mitigazioni dell'impatto nella fase cantieristica.

3. L'Ente di Gestione dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede dell'Ente di Gestione e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme di pubblicità. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare all'Ente di Gestione osservazioni e proposte scritte. L'Ente di Gestione nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti. Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la sede dell'Ente di Gestione e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.

L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.

4. I PdIP devono essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. d) della L.R. n. 6/05.

Art. 7 Convenzioni ed altri strumenti di concertazione

1. Per il conseguimento delle previsioni del presente Piano di Stazione e per la migliore gestione del territorio della Stazione, l'Ente di Gestione, nel rispetto del proprio Statuto e della legislazione vigente in materia di Enti pubblici, promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati e di concertazione fra Enti con vario titolo e livello di responsabilità, formalizzate in forma di convenzioni, accordi di programma, intese, o altre forme utili per dare efficacia e coordinamento alle attività ed iniziative di gestione del Parco, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 27/88 e dalla L.R. 20/2000.

2. In particolare per la gestione dei corsi d'acqua naturali e di bonifica e irrigazione vengono promosse forme di concertazione permanenti con gli Enti rispettivamente competenti alla gestione dei medesimi.

3. Per raggiungere pienamente gli obiettivi di cui al comma 1 del precedente art. 1, nonché per conseguire le tutele delle acque definite dal successivo art. 14, l'Ente di Gestione relativamente ai corsi d'acqua naturali e artificiali, verifica la fattibilità e promuove i "Contratti di Fiume" così come previsti dal piano di gestione del distretto idrografico.

Art. 8 Procedure autorizzative

1. Parere di Conformità

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni.

Il parere di conformità è richiesto, all'Ente di Gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al presente comma, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di Gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Il parere di conformità stabilisce gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui al successivo comma 2 del presente

articolo e può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o programma. Trascorso il termine di cui sopra, il Parere si intende rilasciato positivamente. Per il rilascio del parere di conformità, l'Ente di Gestione può avvalersi, in tutti i casi di problemi con valenza interdisciplinare, del Comitato Tecnico Scientifico. Il termine del rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

2. Nulla Osta

a. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della L.R. n. 6/05, in esecuzione dell'articolo 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua.

b. Nelle zone di "B" e "C" di Parco e nell'area contigua qualunque soggetto diverso dall'Ente di Gestione che intenda, a qualsiasi titolo, effettuare interventi che comportano la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento delle attività in essere alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che eccedano la ordinaria manutenzione, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme, deve acquisire il nulla-osta dell'Ente di Gestione.

c. Nelle zone D il nulla osta non è dovuto.

d. Per gli interventi di somma urgenza che si rendessero necessari per la difesa del suolo e la incolumità delle popolazioni, l'Autorità competente è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'intervento all'Ente di Gestione, per consentirne la presenza all'atto della esecuzione materiale.

e. L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo all'Ente di Gestione che deve esprimersi entro sessanta giorni, trascorsi i quali il nulla osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro sessanta giorni. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente di Gestione. L'Ente di Gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del nulla osta l'Ente di Gestione può avvalersi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

La richiesta di nulla-osta deve pervenire all'Ente di Gestione, corredata, oltre che degli elaborati e delle tavole di progetto richiesti dalle norme vigenti per diverse tipologie di opere, impianti, attività, da:

- una illustrazione dettagliata, anche fotografica, dell'area e/o dell'edificio su cui si interviene che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti;

- una relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto, in cui si mettano in evidenza le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (energetiche, telematiche, acquedottistiche, di smaltimento acque) e i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili, sia in fase di cantiere, sia di esercizio;

- una elaborazione grafica relativa allo stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera.

f. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta un'intesa con il Comune interessato per l'esercizio delle funzioni dall'Ente di gestione del Parco.

g. Il Regolamento del Parco può introdurre ulteriori specifiche, per tipologia di progetto, alle norme di cui al presente comma.

3. Valutazioni di Incidenza di piani e progetti sulle Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria

Nel territorio del parco e dell'area contigua, fermo restando l'obbligo di procedere a valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale, l'Ente di Gestione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 105 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, procede agli adempimenti relativi alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti interessanti le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Non sono soggetti a valutazione di incidenza gli interventi previsti dai Piani di Gestione di cui al successivo articolo 10, laddove esistenti e regolarmente approvati, nonché gli interventi eseguiti nel rispetto del disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua di cui alla D.G.R. n. 667/2009 e le tipologie di progetti o di interventi indicate nella Tab. E della D.G.R. n. 1191/07.

4. Nel territorio delle ZPS incluse nel perimetro della Stazione sono valide le Misure Generali di Conservazione di cui alla DGR n.1224/08.

TITOLO II - NORME TERRITORIALI

Capo I - Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell'area contigua

Art. 9 Tutela e gestione delle zone umide

1. Le zone umide, secondo la definizione stabilita a livello internazionale dalla Convenzione di Ramsar, sono "aree palustri, acquitrinose o torbose, o, comunque, specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri".

2. Ai sensi delle presenti Norme si considerano zone umide tutte le aree che presentano le associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.10 con le seguenti sigle e definizioni sintassonomiche:

Vegetazione erbacea delle sabbie - Cx (Salsolo kali-Cakiletum maritimae); Am (Ammophiletalia arundinaceae); Ec (Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae); Bp (Bromo tectorum-Phleetum arenarii); 1 (Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae).

Vegetazione alofila - Sv (Salicornietum venetae); St (Limonio narbonensis-Spartinietum maritimae); Hf (Sarcocornietalia fruticosae); Sr (Sarcocornietum deflexae); Sw (Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae); Pg (Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi); Im (Juncetalia maritimi); Pp (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis); Pi (Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi); Lm (Limonio narbonensis-Artemisietum coerulescentis).

Vegetazione sommersa in acque salmastre - Rp (Ruppialia); Rv (Ruppialium cirrhosae); Vs (valli salse inondate tutto l'anno).

Vegetazione palustre di acqua salmastra - Mp (Scirpetalia compacti); Pm (Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti); Fg (facies a Phragmites australis).

Vegetazione dei prati umidi e palustri - Mo (Molinietalia); Ho (Holoschoenetalia); Er (Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis).

Vegetazione palustre di acqua dolce - Ph (Phragmitetalia); Pr (Phragmitetum vulgare).

Boschi paludosi - Aq (Alnetalia glutinosae).

Corpi idrici - Al (corsi d'acqua); La (stagni, laghi, stagnetti).

Aree senza vegetazione - Tn (sabbie prive di vegetazione per cause naturali).

Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di queste cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di zona umida, di habitat, vegetazione e cenosi faunistiche. Deve essere posta particolare attenzione alla gestione dei livelli idrici, dei gradienti di salinità, della vegetazione.

3. Sono zone umide di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448:

- Ortazzo e territori limitrofi (D.M. 13/7/1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81);

- Saline di Cervia (D.M. 13/7/1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81).

Tali zone umide sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato. Eventuali nuove determinazioni assunte

dalle Autorità responsabili dell'attuazione della Convenzione di Ramsar sono recepite dall'Ente di Gestione ed applicate senza la necessità di modificare il presente Piano di Stazione.

I programmi e/o gli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e gestione delle zone Ramsar, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono acquisire il parere di conformità o il nulla osta.

Art. 10 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il territorio della Stazione, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, devono essere perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e semi-naturali inclusi nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e degli habitat delle specie di interesse conservazionistico comunitario incluse nell'allegato II della stessa Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche e integrazioni, censiti come presenti nel territorio della Stazione.

2. Sono, inoltre, tutelati in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle Aree Protette o del Parco regionale del Delta del Po, gli habitat che ospitano le formazioni vegetali prioritarie per la Stazione e le specie indicate come particolarmente protette ai successivi artt. 11 e 12 delle presenti Norme.

3. I siti proposti come "Sito di Importanza Comunitaria" ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Direttiva 92/43/CEE ed i siti designati come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE e come "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Direttiva 79/409/CEE, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie ed opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie ed a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente, anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.

4. Il presente Piano costituisce il quadro di riferimento per le misure di conservazione relative ai siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE. Compito del Regolamento del Parco è quello di specificare dette misure di conservazione.

5. L'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 105 della L.R. n. 3/99 e dell'art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/05 provvede, di norma ogni tre anni, alla definizione dello stato di conservazione degli habitat di cui al precedente comma 1 e alla determinazione

delle eventuali modifiche e specifiche alle modalità di gestione e alle misure di conservazione necessarie al mantenimento delle ZSC e ZPS previste dal presente Piano, secondo prassi idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo degli ambienti fluviali, palustri e costieri.

Art. 11 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

1. Nel territorio del parco e dell'area contigua è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente, con particolare riferimento alle entità floristiche di maggiore interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità, grado di naturalità e vulnerabilità, così come specificate ai commi seguenti.

2. Nel territorio del parco e dell'area contigua sono rigorosamente protette le specie di cui alla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 e quelle di cui all'Allegato II della Dir. 92/43/CEE e le altre specie ricomprese nel seguente elenco:

Salvinia natans; Salix cinerea; Populus canescens; Carpinus orientalis; Quercus ilex; Osyris alba; Bassia hirsuta; Kochia arenaria; Salicornia patula; Salicornia veneta; Arthrocnemum perenne; Clematis viticella; Colutea arborescens; Trifolium angustifolium; Cotinus coggygia; Rhamnus alaternus; Hippophae rhamnoides; Cistus incanus; Cistus salvifolius; Tuberaria guttata; Helianthemum apenninum; Fumana procumbens; Lythrum hyssopifolia; Circaea lutetiana; Cornus mas; Bupleurum baldense; Bupleurum tenuissimum; Anagallis minima; Samolus valerandi; Limonium sp. pl.; Phillyrea angustifolia; Phillyrea latifolia; Centaurium tenuiflorum; Trachomitum venetum; Cuscuta caesatiana; Calystegia soldanella; Odontites rubra; Plantago cornuti; Plantago indica; Viburnum lantana; Viburnum opulus; Lonicera etrusca; Scabiosa argentea; Scabiosa gramuntia; Artemisia coerulescens; Centaurea tommasinii; Leontodon leysseri; Ruppia cirrhosa; Ornithogalum exscapum; Ruscus aculeatus; Smilax aspera; Pancratium maritimum; Juncus acutus; Juncus litoralis; Luzula campestris; Puccinellia palustris; Avellinia michelii; Agropyron elongatum; Agropyron junceum; Parapholis strigosa; Arundo pliniana; Spartina maritima; Carex liparocarpos; Carex extensa; Cladium mariscus; Ophrys fuciflora; Aceras anthropophorum; Serapias lingua; Orchis coriophora subsp. fragrans; Orchis purpurea; Orchis simia; Orchis palustris; Neottia nidus-avis; Epipactis palustris; Limodorum abortivum.

3. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti. Per le specie floristiche minacciate e che necessitano misure di conservazione, è possibile ammettere azioni volte

all'ampliamento dell'areale distributivo, tramite interventi da parte dell'Ente di Gestione in ambienti idonei.

L'eventuale reinserimento o inserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto, da sottoporre al parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco, che ne stabilisce le modalità attuative.

4. Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle formazioni vegetali espressamente incluse nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono di interesse conservazionistico prioritario le seguenti formazioni vegetali: *Salicornietum venetae*; *Limonio-Spartinetum maritimae*; *Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetum macrostachyi*; *Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*; *Limonio-Artemisietum coerulescentis*; *Eriantho-Schoenetum nigricantis*; *Schoeneto-Chrysopogonetum grylli*; *Junipero-Hippophaetum fluviatilis*; *Quercion ilicis*.

5. Il Regolamento del Parco definisce puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie e delle formazioni vegetali di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

6. Sono ammessi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 2 e 4, in seguito all'evolversi delle situazioni legislative ovvero in seguito alle fluttuazioni di popolamento tali da variare l'importanza delle specie presenti, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie, attraverso il Regolamento del Parco.

7. Nel territorio della Stazione la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme, in particolare il divieto non è applicato ai casi in cui tali azioni siano connesse alle comuni attività agricole e zootecniche, di tenuta di orti, giardini e pertinenze di edifici ed abitazioni, alla ordinaria manutenzione della viabilità, compresi i sentieri e gli stradelli di servizio del Parco, salvo in questi ultimi tre casi particolari prescrizioni poste dal Regolamento del Parco; il divieto non è, altresì, applicato nei casi di esecuzione di interventi di restauro o mantenimento degli habitat, previo parere dell'Ente di Gestione. La raccolta può, inoltre, avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco che deve indicare le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti. L'Ente di Gestione può altresì autorizzare, tramite il Regolamento del Parco, la raccolta di semi

per la produzione di plantule di origine certificata, compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.

8. La raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, ad esclusione della zona A, è consentita in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse oggetto di prelievo. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie.

9. Fatto salvo quanto previsto dalle successive norme relative alle zone e sottozone, saranno sottoposti a particolare tutela gli esemplari arborei ed arbustivi di pregio, isolati o in gruppo, presenti nel territorio del parco e dell'area contigua. Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale. L'Ente di Gestione, previo apposito censimento ed individuazione di tali elementi di pregio, ne definisce, attraverso il Regolamento del parco, le forme di tutela attiva e passiva. L'Ente di Gestione individua e realizza interventi per la loro conservazione, anche mediante l'utilizzo di eventuali incentivi a ciò dedicati. Sono, sin da ora, da ritenersi tutelati a tutti gli effetti gli esemplari di *Pinus pinea* circostanti la Torraccia e quelli antistanti la basilica di Sant'Apollinare in Classe".

10. Nel territorio del parco e dell'area contigua, inoltre:

- è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole e la tenuta di orti e giardini;
- il diserbo dei fossi e delle arginature deve svolgersi unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità individuate dal Regolamento del Parco e, in ogni caso, fino all'approvazione del Regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette di cui al presente articolo ed al successivo articolo 13;
- il Regolamento del Parco stabilisce quali siano le specie da impiegare prioritariamente e quali quelle da escludere nella realizzazione di interventi di ripristino ambientale.

Art. 12 Tutela e gestione della fauna

1. Nel territorio del parco e dell'area contigua la gestione faunistica è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, promuovendo a tal fine ricerche scientifiche,

censimenti, monitoraggi e piani di tutela. Il patrimonio faunistico della Stazione del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e mediante misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e degli habitat potenzialmente idonei in base alle caratteristiche ecologiche delle specie. Sono da ritenere prioritari gli interventi e le misure che promuovono la tutela della diversità delle zoocenosi e la specifica protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche e integrazioni. Sono, inoltre, da ritenersi prioritari gli interventi volti alla conservazione delle specie minacciate o rare incluse nelle Liste Rosse locali, nazionali o internazionali dei diversi Taxa, e dei relativi habitat, nonché delle specie appartenenti alla fauna minore di cui alla L.R. n. 15/06.

In particolare, sono segnatamente individuate come specie di prioritaria importanza per la Stazione: *Lycaena dispar*; *Eriogaster catax*; *Callimorpha quadripunctaria*; *Zerynthia polyxena*; *Lucanus cervus*; *Cerambix cerdo*; *Polyphylla fullo*; *Cicindela majalis*; *Scarabaeus semipunctatus*; *Aphanius fasciatus*; *Gasterosteus aculeatus*; *Knipowitschia panizzae*; *Pelobates fuscus*; *Chalcides chalcides*; *Egretta garzetta*; *Botaurus stellaris*; *Circus pygargus*; *Aquila clanga*; *Tadorna tadorna*; *Anas querquedula*; *Porzana parva*; *Haematopus ostralegus*; *Himantopus himantopus*; *Recurvirostra avosetta*; *Charadrius alexandrinus*; *Larus melanocephalus*; *Gelochelidon nilotica*; *Sterna albifrons*; *Sterna hirundo*; *Coracias garrulus*; *Myotis bechsteini*; *Nyctalus noctula*; *Nyctalus lasiopterus*; *Hystrix cristata*; *Mustela putorius*.

2.L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo, prioritariamente di *Testudo hermanni* e *Cervus elaphus* della Mesola, è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti e dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale.

La reintroduzione di Ungulati deve essere accompagnata da misure idonee alla protezione delle colture agricole e della circolazione stradale ed in aree in cui la presenza di tali specie sia compatibile con le condizioni ambientali, con particolare riferimento all'area compresa tra il torrente Bevano a Nord, Lido di Classe a Sud, il mare Adriatico a Est e il canale Pergami a Ovest. L'eventuale reinserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto che ne stabilisca le modalità attuative.

Devono, inoltre, essere favoriti gli habitat di nidificazione ed alimentazione e le condizioni ambientali necessarie all'insediamento per le specie ornitiche nidificanti estinte e di specie rare e minacciate potenzialmente nidificanti.

3. Il Regolamento del Parco definisce puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. La pianificazione e la gestione faunistica del Parco deve basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell'ISPRA per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore.

Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.

Sono ammessi, attraverso il Regolamento del Parco, aggiornamenti dell'elenco di specie di cui al precedente comma 1 in seguito: all'evolversi della legislazione, alle fluttuazioni dei popolamenti di specie, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie.

5. La fauna autoctona è rigorosamente protetta nei territori di parco e di area contigua ed è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare, danneggiare o disturbare volontariamente la fauna, raccogliere o distruggere nidi, uova, pulli o cuccioli, animali rinvenuti morti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7, 8, 9, 10 del presente articolo e all'art. 20 e fatta eccezione per topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze. Sono ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole, di orti e giardini e della vegetazione spontanea, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 15. Sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, gli interventi di contenimento delle zanzare, con prodotti che non danneggino altri taxa, secondo modi, tempi e luoghi che non arrechino disturbo alle altre componenti faunistiche e tenendo conto del ruolo delle zanzare nell'ecosistema del Parco, con particolare riferimento alle specie insettivore (Passeriformi, Trundinidi, Chiropteri).

Sono ammessi interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni) previo parere favorevole dell'ISPRA per la fauna omeoterma, operati direttamente dall'Ente di Gestione nei territori di parco e previo parere dello stesso Ente di Gestione nei territori di area contigua, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine

attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di Gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.

La cattura, anche temporanea, di Vertebrati o Invertebrati e la frequentazione dei siti riproduttivi dell'avifauna coloniale a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali sono consentite soltanto se espressamente autorizzate dall'Ente di Gestione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco.

Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna è di norma vietato fare vagare i cani liberi nelle zone di parco e nelle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA), ovvero in altre aree o periodi particolari specificati dal Regolamento del Parco, ferme restando le seguenti deroghe al divieto:

- a) cani di proprietari e conduttori dei fondi agricoli e di bacini per la pesca sportiva per gli ambiti C.AGR e C.CAV;
- b) cani utilizzati per la ricerca dei tartufi nelle zone C di Parco e nelle suddette aree contigue PP.PIN e PP.PRA, nelle zone e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;
- c) nelle suddette aree contigue PP.PIN e PP.PRA, negli ambiti e durante i periodi in cui l'attività venatoria è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;
- d) cani utilizzati per attività di pastorizia negli ambiti C.PRA, C.FLU, C.CAN, C.AGR.a, C.AGR.b, C.CAV, PP.PRA.

L'Ente di Gestione può decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare tra quelle di cui al precedente comma 1. Il Regolamento del Parco stabilisce i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzioni di reddito.

6. La gestione faunistica è direttamente esercitata dall'Ente di Gestione nelle zone di Parco, in linea con obiettivi, azioni e indirizzi di cui alle presenti Norme e con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1.

Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale qualora stipulato.

Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Provincia acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni

deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano faunistico-venatorio stesso.

Costituisce obiettivo del Parco l'eradicazione delle specie animali alloctone, con particolare riferimento alle specie maggiormente dannose: *Myocastor coypus*, *Cygnus atratus*, *Trachemys scripta*, *Silurus glanis*.

7. Nelle zone di parco della Stazione, l'attività venatoria è vietata, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. Nei territori di area contigua la gestione faunistica a fini venatori è esercitata direttamente dall'Ente di gestione, previa intesa con la Provincia, ovvero da altro soggetto a cui viene assegnata, previa sottoscrizione di convenzione. L'esercizio della suddetta gestione avviene nel rispetto delle presenti norme, del Regolamento di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/05, delle leggi statali e regionali vigenti in materia, con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1 e agli obiettivi di cui al precedente comma 6.

8. Nelle aree contigue della Stazione l'esercizio venatorio è ammesso, nel rispetto delle leggi vigenti, in regime di caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, come stabilito dall'art. 38 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme e dei limiti particolari e delle misure di disciplina stabiliti dal Regolamento del Parco. L'attività venatoria rivolta sia alle specie stanziali che alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere. L'attività venatoria nelle aree contigue viene esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e compatibili con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno della Stazione. Il Regolamento deve perciò contenere la disciplina per quanto riguarda gli accessi, le forme, i mezzi, le modalità, i tempi e le specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1. E' vietato l'aumento della pressione venatoria e del numero di appostamenti fissi esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente Piano, garantendo inoltre una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

9. Nelle zone A e B di Parco la pesca sportiva, ricreativa e professionale sono vietate. L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle zone C di parco e nell'area contigua è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti secondo modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del

Parco, che deve prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie, e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma 1. La pesca professionale è concessa nelle acque interne di categoria A ricomprese in zona C di parco o in aree contigue, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme per mitigare eventuali impatti negativi causati da chi esercita la pesca a carico dei potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica e ad altre specie e habitat. Per impedire il decesso di esemplari di *Emys orbicularis* è vietato l'uso di strutture fisse per la pesca professionale nel tratto di canale Fosso Ghiaia interno alla pineta di Classe. E' vietato immettere o reimmettere dopo la cattura specie ittiche alloctone, in acque di qualsiasi tipo. La raccolta di molluschi è vietata in tutto il territorio della Stazione. Il Regolamento del Parco deve indicare e precisare le modalità utili ad assicurare maggiore tutela ai potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica, nonché alle specie ittiche marine durante gli eventi straordinari di anossia delle acque marine ed alle seguenti specie: *Alosa fallax*, *Rutilus erythrophthalmus*, *Tinca tinca*, *Esox lucius*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Gasterosteus aculeatus*. Le azioni in materia di pesca ricreativa e sportiva devono inoltre favorire, anche con incentivi, la cattura di specie ittiche dannose e/o infestanti, quali, in particolare: *Silurus glanis*, *Carassius auratus*, *Pseudorasbora parva*, *Micropterus salmoides*, *Stizosteidon lucioperca*.

10. Per quanto riguarda le strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia, il Regolamento del Parco, fermo restando il numero complessivo delle strutture presenti, regolarmente autorizzate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, deve definire, fra l'altro, la densità massima ammissibile, la eventuale ricollocazione dei capanni, le modalità costruttive e manutentive degli stessi, nonché le modalità di gestione delle aree di pertinenza. Le aree in cui è ammissibile la ricollocazione dei capanni da pesca, consentita previa demolizione degli altrettanti esistenti, vengono identificate nelle rive dei corsi d'acqua classificati con acque di categoria A e ricadenti in aree contigue, nel rispetto delle vigenti norme e ad eccezione dei tratti di corsi d'acqua che lambiscono o scorrono all'interno di aree boscate e dei corsi d'acqua di collegamento tra le zone umide e il mare. Nelle more dell'approvazione del Regolamento del parco i Comuni che non avessero provveduto alla regolamentazione dei capanni da pesca in coerenza con quanto stabilito dall'art. 22 della L.R. n. 7 2004, come modificato dall'art.33 della L.R. n. 4/2007, sono tenuti ad emanare, entro un anno dalla data di approvazione del presente Piano, disposizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la ricollocazione di tali strutture.

11. Nel territorio del parco e dell'area contigua, inoltre:
- è vietato il rilascio in natura di animali, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 e, per le sole aree contigue, dal

- Formattato:** Tipo di carattere: Courier New
- Formattato:** Tipo di carattere: Courier New, Non Grassetto
- Formattato:** Tipo di carattere: Courier New
- Formattato:** Tipo di carattere: Courier New
- Formattato:** Tipo di carattere: Courier New

Piano Faunistico-Venatorio Provinciale in materia di ripopolamento di specie stanziali autoctone cacciabili;

- è vietata l'introduzione di specie animali selvatiche alloctone.

12. I piani e programmi in materia di gestione faunistica, quali il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale e i Piani Ittici di Bacino, sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 8, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione faunistica realizzati dalla Provincia nei territori di area contigua devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 8, comma 2 delle presenti Norme.

13. L'Ente di Gestione opera in collaborazione con il competente servizio provinciale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati dalla fauna alle attività economiche. A tal fine può essere prevista anche la distribuzione di materiali (reti, retine, repellenti chimici, recinzioni elettriche, dissuasori sonori e fisici, sagome terrifiche) per la difesa delle colture, degli animali da cortile e degli impianti itticoli dai danni potenzialmente causati dalla fauna, secondo quanto specificato dal Regolamento del Parco, in particolare relativamente alle modalità di realizzazione di tali interventi.

Art. 13 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive

1. Il sistema delle aree forestali e arbustive è individuato in tutti i complessi vegetali che presentano le associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.10 con le seguenti sigle e definizioni tassonomiche:

Vegetazione arbustiva - Ps (*Prunetalia spinosae*); Hi (*Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis*).

Boschi paludosi - Aq (*Alnetalia glutinosae*).

Boschi termofili submediterranei a querce sempreverdi - Oq (*Quercion ilicis*).

Boschi termofili di caducifoglie - Qp (aggruppamento a *Quercus robur* e *Quercus pubescens*); Qr (aggruppamento a *Quercus robur* e *Carpinus betulus*).

Vegetazione di origine antropica - Ba (boschi di conifere adulte); Ra (rimboschimenti recenti di conifere);

Rm (rimboschimenti misti di conifere e latifoglie); Rl (rimboschimenti di latifoglie).

2. La gestione delle formazioni boscate ed arbustive della Stazione deve essere indirizzata a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale ed a salvaguardare, ove le condizioni ambientali ne consentono lo sviluppo, le tipiche formazioni boschive a *Pinus pinea* che contraddistinguono il paesaggio forestale della Stazione. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di suolo

e di idrologia. Gli interventi considerati ammissibili per il conseguimento delle suddette finalità sono differenziati a seconda del tipo di vegetazione e della zona specificata dal presente Piano di Stazione.

A tal fine, la gestione deve, inoltre, garantire:

- la tutela dei residui boschetti, macchie, siepi anche non individuate in zone specifiche;
- il mantenimento di alberi morti, malati o senescenti, caduti o schiantati, ove non pericolosi per l'incolumità di persone o cose, ed il mantenimento sul terreno, in ogni caso, dei tronchi abbattuti nei territori di parco e di area contigua, ad eccezione degli ambiti C.AGR, C.CAV, PP.CAV, PP.STO, PP.AGR;
- l'utilizzazione, nei rimboschimenti, di specie autoctone e tipiche dei luoghi e di *Pinus pinea*, laddove le condizioni ambientali consentano lo sviluppo di tale specie.

3. I piani e programmi in materia di gestione forestale sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 8, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione forestale, che devono essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 30/81, devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 8, comma 2 delle presenti Norme.

Art. 14 Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d'acqua

1. Il sistema dei fiumi, dei corsi d'acqua minori (canali, fossi) e delle raccolte d'acqua minori (stagni, maceri, tese per acquatici) rappresenta un ambiente strategico per la sopravvivenza di molte specie e habitat, tra cui alcune entità di importanza conservazionistica, e svolge un importante ruolo di rete ecologica di collegamento tra i siti naturali e di rifugio in ambiente agricolo. Pertanto il mantenimento delle funzioni specifiche e il miglioramento delle condizioni ambientali di tale sistema costituiscono obiettivo specifico del Parco.

2. Per assicurare la migliore tutela di questi particolari habitat, la conservazione della flora e della fauna, il ripristino e la riqualificazione delle parti degradate e artificializzate, i soggetti pubblici e privati che operano la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi ambiti, o che ne fanno uso legittimo, integrano le proprie modalità di programmazione e gestione con gli indirizzi di cui ai seguenti commi, che vengono opportunamente dettagliati dal Regolamento del Parco.

3. Sono vietate le azioni di minaccia o danno diretto e indiretto alle specie dimoranti nei corsi e nelle raccolte d'acqua, ed in particolare:

- gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento in periodi nocivi per la conservazione della flora e della fauna, salvo gli interventi previsti nell'ambito di forme di

concertazione tra il Parco e gli Enti preposti alla gestione dei corsi d'acqua;

- l'uso di diserbanti chimici ed il pirodiserbo;
- la tombatura o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi dei canali di bonifica;
- la distruzione o il danneggiamento (diminuzione dello specchio d'acqua, alterazioni della profondità) delle piccole zone umide quali maceri, stagni, residui vallivi, prati umidi e sortumosi, tratti di corsi d'acqua abbandonati;
- la messa in secca di tratti significativi di corso d'acqua eccedenti le aree di intervento ed avendo comunque cura di operare il preventivo recupero del materiale ittico;
- le improvvise variazioni del livello idrico, il completo prosciugamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo sfalcio della vegetazione nelle tese per la caccia agli acquatici, nei casi in cui pregiudichino la persistenza degli habitat e delle specie di interesse, ed in particolare nel periodo di riproduzione dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- gli scarichi liberi nei corsi d'acqua di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, nelle aree servite dalla rete fognaria pubblica, fatti salvi i casi in cui il gestore della rete non dovesse accettare la tipologia di scarico poiché incompatibile con le caratteristiche della rete fognaria o il trattamento finale dei reflui e, comunque, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia; a tal fine si raccomandano gli Enti preposti ad ampliare la rete fognaria pubblica prioritariamente nelle zone di Parco e nelle aree contigue, con precedenza al raggiungimento degli scarichi di tipo industriale;
- gli scarichi liberi al suolo o nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia, e di quanto previsto per le normali attività agricole;
- la pasturazione a fini venatori nelle tese per la caccia agli acquatici.

4. Gli interventi per la gestione della rete idrica da parte degli Enti competenti devono, nei limiti dati dal rispetto delle esigenze istituzionali, della migliore operatività e della sicurezza idraulica, tutelare la vegetazione ripariale, mantenere le rive parzialmente franate e le piccole scarpate al fine di favorire la nidificazione di *Alcedo atthis*, *Merops apiaster* e *Riparia riparia*, creare idonee rampe di risalita negli sbarramenti fluviali per garantirne la possibilità di risalita alle specie ittiche migratrici. In particolare, ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento longitudinale dei corsi d'acqua, di cui sia dimostrata la necessità a fronte di accertata minaccia alla sicurezza delle persone e delle opere, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.

I progetti di intervento per la gestione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo le pratiche della Riqualificazione Fluviale, nonché secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità

ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n. 3939.

5. Per assicurare la salvaguardia della sicurezza idraulica del territorio, anche all'esterno della Stazione, sono in generale ammesse le ordinarie attività di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi. E' compito dell'Ente di Gestione del Parco sottoscrivere appositi protocolli di intervento con gli Enti preposti, per concordare modalità e tempi di intervento al fine di garantire anche la salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale, la qualificazione paesaggistica, il potenziamento della loro funzione di corridoio ecologico ed il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque. Gli interventi straordinari di gestione, manutenzione e regimazione, necessari a garantire la sicurezza idraulica del territorio sono sottoposti a preventivo nulla-osta dell'Ente di Gestione.

6. In generale, nel sistema delle acque superficiali delle aree della Stazione, l'Ente di Gestione e i soggetti pubblici e privati interessati operano per migliorare la qualità delle acque, diminuire gli inquinanti anche mediante la realizzazione di bacini di fitodepurazione in aree precedentemente non umide, mantenere abbondante vegetazione sommersa ed elofitica, preservare nei limiti del possibile la morfologia dei fondali e delle sponde, mantenere abbondante vegetazione elofitica nelle aree marginali o abbandonate e nei tronchi idraulici maggiormente interessati dalla presenza di specie ittiche in declino. L'Ente di Gestione, anche con propri interventi mirati, favorirà il mantenimento o la ricostruzione di ambienti inondati marginali al corso d'acqua, ma ad esso collegati, bacini perifluviali palustri, indispensabili per la riproduzione di molte specie, tra cui alcune di interesse alieutico e in diminuzione quali *Tinca tinca* e *Esox lucius*.

Art. 15 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e dell'ambiente naturale

1. Il tradizionale paesaggio agrario del territorio della Stazione nelle zone ad appoderamento più antico (PP.AGR) è protetto in quanto significativo prodotto storico dell'azione antropica e in quanto costituito da ambienti che contribuiscono alla conservazione della locale biodiversità e di elevato interesse ecologico.

2. Le azioni dell'Ente di Gestione sono rivolte, in particolare, alla conservazione e tutela di tale paesaggio agrario, tramite la promozione ed incentivazione di attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici tradizionali.

In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali dalle quali dipende.

Sono sviluppate, tra le altre, azioni di:

- incentivazione dell'agricoltura estensiva e di forme di agricoltura sostenibile, anche attraverso l'attuazione di progetti pilota di riconversione produttiva e culturale;
- tutela e incentivazione di coltivazioni tradizionali, quali riso e canapa;
- mantenimento e ripristino degli elementi che caratterizzano gli assetti paesaggistici agrari tradizionali, quali siepi, alberi isolati, filari, piantate, aree incolte marginali, pascoli umidi e allagati, canneti asciutti;
- tendenziale mantenimento dei tradizionali sistemi di drenaggio con canaletti di scolo e irrigazione e limitazioni alla realizzazione di irrigazione e di drenaggio sotterraneo;
- valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari tipici e di promozione della certificazione di qualità;
- promozione di azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione.

3. La realizzazione dei ripristini naturalistici nelle aree agricole deve tendere a ricreare l'assetto ambientale e naturalistico dei luoghi, precedente alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tenendo conto della pedologia e dell'idrologia dei siti, secondo i seguenti indirizzi per le aree individuate nella "carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico".

4. La realizzazione dei ripristini naturalistici in aree diverse da quelle di cui al precedente comma 3, deve favorire: gli ambienti umidi temporanei, sia conservando le aree già attualmente soggette ad allagamento invernale a seguito dell'innalzamento naturale della falda o a ristagno idrico meteorico, sia gestendo i riallagamenti già realizzati con tale finalità; le praterie umide e allagate, con periodi diversi di sommersione, in particolare con acque dolci; i canneti estesi e compatti in acque medio-basse, i giuncheti, i cariceti; i prati asciutti su substrati sabbiosi.

5. Per i rimboschimenti devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone o tradizionalmente presenti (esclusivamente *Pinus pinea*), il Regolamento del Parco stabilisce quali siano precisamente le specie da impiegare per interventi all'interno del territorio della Stazione; i sestri d'impianto devono il più possibile simulare gli assetti vegetazionali naturali, mediante andamenti sinusoidali ed irregolari, macchie e gruppetti monospecifici, dominanza di specie caratteristiche delle diverse associazioni vegetali tipiche dei luoghi e idonee alle condizioni ambientali presenti.

6. In particolare, il presente Piano individua diverse aree cartografate alla tavola P.5 da sottoporre a restauro ambientale. Per tali aree valgono le seguenti indicazioni:

A1) Terreni a Sud della pineta di Classe (Bassona dei Pozzi o ex pineta di San Giovanni): habitat forestali mesofili, igrofili o termofili, con le specie arboree ed arbustive autoctone e *Pinus pinea*;

A2) Terreni a Ovest della pineta di Classe (La Quaiadora): habitat forestali mesofili, igrofili o termofili, con le specie arboree ed arbustive autoctone e *Pinus pinea*;

A3) Terreni a Ovest della pineta di Milano Marittima (La Stazzona o ex pineta di Cervia): habitat forestali mesofili, igrofili o termofili, con le specie arboree ed arbustive autoctone e *Pinus pinea*;

B1) Terreni a Nord dell'Ortazzo (Bassona): zone umide costiere (prati sortumosi umidi e allagati, stagni costieri);

B2) Terreni a Nord dell'Ortazzo immediatamente adiacenti via della Sacca (zona Sud Bassona): zone umide costiere (prati sortumosi umidi e allagati, stagni costieri);

B3) Terreni a Ovest della pineta Ramazzotti (margine Nord Est zona Bassona): zone umide costiere (prati sortumosi umidi e allagati, stagni costieri);

B4) Terreni ad Ovest dei prati umidi ripristinati della Cooperativa Libertà e Lavoro (completamento Zona Ramsar "Ortazzo e Ortazzino"): zone umide costiere (prati sortumosi umidi e allagati, stagni costieri);

B5) Terreni a Sud dell'Ortazzo e dei prati umidi ripristinati della Cooperativa Libertà e Lavoro (Bassa Marina): zone umide costiere (prati sortumosi umidi e allagati, stagni costieri);

B6) Prato della Rosa (area agricola interna alla Salina di Cervia): zone umide costiere (prati sortumosi umidi e allagati, stagni costieri), in particolare realizzazione di distese incolte aride in estate e con vegetazione rada, finalizzate al mantenimento del piccolo nucleo di *Calandrella brachydactyla* ed a permettere il reinsediamento di *Glareola pratincola*, e di prati umidi, temporaneamente allagati con acque per lo più salmastre e con vegetazione a *Molinetalia*; *Puccinellio festuciformis* *Scirpetum compacti*; *Puccinellio festuciformis* - *Juncetum maritimi*; *Holoschoenetalia*; *Bolboschoenetalia maritimi*; *Juncetalia maritimi*; facies alofila a *Phragmites australis*;

C1) Anse del fiume Savio, intendendo il corso attuale del fiume Savio e le anse abbandonate in seguito agli interventi artificiali di rettifica dell'alveo. Inoltre, comprende due bacini di cava interni alle anse fluviali e alcuni chiari da caccia, nonché i terreni agricoli interni alla principale ansa del fiume. I tratti abbandonati del fiume, non presentando alcun problema di ordine idraulico, si prestano particolarmente al ripristino e alla naturale evoluzione degli habitat ripariali fluviali altrove osteggiati proprio per motivi di sicurezza. Gli habitat da favorire, in tale ambito fluviale sono i seguenti: *Nymphaeetum albo-luteae*; aggruppamenti a *Quercus robur* e *Carpinus orientalis*; *Phragmitetum vulgare*; *Populetalia albae*; *Prunetalia*

spinosae; Phragmitetalia. Le cave abbandonate, in parziale rinaturalizzazione spontanea, così come i chiari da caccia, necessitano di interventi di riqualificazione che tengano conto delle potenzialità ambientali di tali bacini. Essi presentano acque debolmente salmastre e potrebbero essere destinati allo sviluppo di vegetazione elofitica nelle parti con acque più basse: Molinetalia; Puccinellio festuciformis Scirpetum compacti; Puccinellio festuciformis - Juncetum maritimi; Holoschoenetalia; Bolboschoenetalia maritimi; Juncetalia maritimi; facies alofila a Phragmites australis. I terreni agricoli interni all'ansa principale potrebbero essere destinati allo sviluppo di un'agricoltura tradizionale, in parte già presente, con ricostituzione di siepi, piantate, boschetti (aggruppamenti a Quercus robur e Carpinus orientalis; Populetalia albae; Prunetalia spinosae). La porzione meridionale di quest'ultimo ambito, attualmente occupata da un chiaro da caccia con a Ovest un prato ad Arthrocnemum perenne (Sarcocornietum deflexae), deve mantenere tale tipologia ambientale.

La valorizzazione dell'area deve essere completata tramite la progettazione di un percorso che si sviluppi lungo l'asta del fiume Savio ed all'interno delle sue anse, mostrando il caratteristico paesaggio fluviale, le anse nella loro parte più interna, l'ambiente di foce a mare."

C2) Terreni circostanti la Salina di Cervia: zone umide interne e fluviali (prati umidi e allagati, paludi di acqua dolce, zone umide perfluviali).

C3) Foce dei Fiumi Uniti, intendendo il tratto terminale e la foce estuariale dei Fiumi Uniti, compresi il cordone dunoso antistante e le bassure retrodunali ad esso retrostanti, caratterizzate da dune sabbiose con vegetazione a Salsolo kali-Cakiletum maritimae e da prati umidi con vegetazione a Scirpetalia compacti, Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti e Juncetalia maritimi. L'area è occupata da alcuni capanni da pesca ed è deteriorata dalla presenza di alcune piccole discariche abusive. Inoltre, il cordone dunoso e l'antistante spiaggia sono soggetti a fenomeni di erosione e necessitano di interventi di ripascimento. E' opportuno perseguire l'obiettivo della riqualificazione ambientale dell'area, mediante regolarizzazione dei capanni da pesca, bonifica delle discariche abusive, consolidamento del cordone dunoso, eventuali utilizzi antropici non compromettenti lo stato di conservazione degli habitat protetti (dune sabbiose con vegetazione a Salsolo kali-Cakiletum maritimae e da prati umidi con vegetazione a Scirpetalia compacti, Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti e Juncetalia maritimi)."

Per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi citati sono previsti specifici progetti di intervento particolareggiato al successivo art. 27 delle presenti Norme. Per le aree non incluse nel presente comma sono comunque possibili interventi di ripristino, in base alle specificità di volta in volta individuate e secondo le indicazioni di cui al precedente comma 4.

Art. 15 bis Zone di protezione dall'inquinamento luminoso

1. Il territorio della Stazione costituisce interamente Zona di Protezione dall'inquinamento luminoso, ai sensi della LR. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dall'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dell'art. 3 della direttiva applicativa DGR n.2263/2005.

2. Nel territorio della Stazione, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, anche in fase di progettazione o appalto, devono rispondere ai requisiti specificati all'art. 5 della suddetta direttiva applicativa.

3. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta direttiva di cui alla DGR n.2263/2005, ad eccezione di quelli di cui alla lett.b) dell'art.4 della direttiva stessa, se non rispondenti ai requisiti specificati all'art.5 della medesima, debbono essere modificati o sostituiti o comunque uniformati ai parametri stabiliti. Inoltre, tutti gli impianti di illuminazione esistenti costituiti da torri faro, proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere l'intensità luminosa non oltre 15 cd per 1000 lumen per $\gamma=90^\circ$ ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. Qualora non lo fossero già stati entro i termini stabiliti dalla suddetta direttiva è necessario provvedere alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti specificati all'articolo 5 della stessa.

4. Per gli impianti di illuminazione di monumenti e strutture architettoniche di rilievo occorre rispettare i criteri aggiuntivi specificati all'art.7 comma 2 della DGR 2263/2005."

Art. 15 ter Inquinamento acustico

1. Per quanto concerne l'inquinamento acustico in tutto il territorio della Stazione trova applicazione la disciplina disposta dal DLgs 194 del 2005 di recepimento della Direttiva 2002/49/CE, che, tra l'altro, pone norme di tutela delle aree silenziose.

Art. 16 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti nel rispetto delle disposizioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna e dalle presenti Norme con particolare riferimento alle specificazioni a livello di singola zona.

2. L'Ente di Gestione può promuovere attività di formazione e divulgazione per sviluppare e diffondere metodi e criteri idonei a conciliare le esigenze dell'intervento edilizio con quelle del mantenimento e dello sviluppo dell'ambiente. In particolare, costituisce obiettivo dell'Ente di Gestione elaborare indirizzi sulle metodologie e i tempi di restauro dei vecchi edifici rurali per conservare le possibilità di nidificazione per *Tyto alba*, *Athene noctua*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica* e per le specie di

Chiotteri che utilizzano i sottotetti per la riproduzione. Possono essere previsti appositi incentivi ai soggetti privati per il rispetto degli indirizzi di cui al presente comma. Gli stessi indirizzi costituiscono, invece, prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici che intervengono sul patrimonio edilizio nel territorio della Stazione.

Art. 17 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi

1. Nelle zone di parco A e B è sempre vietata e nelle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA) è di norma vietata l'installazione di nuove linee elettriche e di impianti puntuali per la trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni, la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni, la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi o gassosi. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente di Gestione, che verifica anche la non fattibilità di soluzioni alternative, le nuove linee elettriche o di telecomunicazione, comunque non aeree, e le nuove condotte di trasporto di materiali fluidi o gassosi, indispensabili al funzionamento degli impianti e delle attività esistenti o consentite nelle zone di parco e nelle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA).

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di cui al comma precedente è sempre consentita, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme e nulla osta dell'Ente di Gestione; il rifacimento delle linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica e di telecomunicazioni deve prevedere lo spostamento dei tracciati all'esterno delle zone di parco e delle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA), ove possibile tecnicamente, oppure l'interramento della linea, e, in ogni caso deve prevedere l'adozione d'intesa con l'Ente di Gestione di misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo dell'infrastruttura.

3. Negli ambiti di area contigua agricolo (PP.AGR) la realizzazione di nuove linee ed impianti di cui al primo comma, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme è comunque subordinata alla verifica di compatibilità ambientale dell'intervento, alla valutazione comparata di soluzioni progettuali diverse che dimostrino, tra l'altro, la non praticabilità tecnica di soluzioni esterne al perimetro della Stazione; la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il rifacimento delle reti ed impianti puntuali è ammessa, previo nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. Nell'intero territorio della Stazione è vietata la messa in esercizio di nuovi impianti di sfruttamento delle risorse energetiche minerarie del sottosuolo; per gli impianti in attività alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, i titolari delle concessioni minerarie devono concordare con l'Ente di Gestione un programma di gestione che definisca il calendario delle dismissioni degli impianti, in base alla durata delle concessioni vigenti, l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo degli impianti di pompaggio e delle condotte di adduzione alla rete di distribuzione nazionale, il monitoraggio permanente della subsidenza locale.

Art. 18 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

1. Nell'ambito della Stazione, sia nelle zone di parco che nelle aree contigue comunque individuate è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

2. Nelle zone di parco e negli ambiti di area contigua a maggiore tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA) la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avviene a cura dell'Ente di Gestione, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine del Sistema delle Aree Protette regionali.

Nei rimanenti ambiti di area contigua il Comune di Ravenna ed il Comune di Cervia provvedono a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 19 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

1. Le attività agricole condotte nel territorio del Parco e delle aree contigue, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare. A tal fine, adottando il metodo della concertazione, l'Ente di Gestione, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano le forme di collaborazione più opportune in ordine a:

- a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
- b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;

c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.

2. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.

3. Nel rispetto del presente Piano, il Regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:

a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, laddove consentito dalle presenti Norme;

b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi alle norme e ai limiti stabiliti per le diverse zone dal presente Piano e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.

4. Ai sensi e con le modalità dell'art. 33 della L.R. n. 6/05 l'Ente di gestione" del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco e tenendo conto delle apposite linee guida emanate dalla Regione, approvano un accordo agroambientale con le seguenti finalità:

a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al Capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:

1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione;

il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;

2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio

edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;

- b) promuovere le produzioni del territorio;
- c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
- d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri, le risaie, i prati umidi da pascolo, altre eventuali sistemazioni agrarie tradizionali;
- e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale, nel rispetto delle norme previste per la salvaguardia delle specie animali legate alle abitazioni (Chiropteri, Strigiformi, Irundinidi);
- f) promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
- g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.

5. L'accordo agro-ambientale costituisce parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione del Piano del Parco non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica.

6. Costituiscono obiettivi specifici del Parco:

- incentivare le attività di agricoltura tradizionale, in particolare legate alla coltivazione di prodotti tipici e tradizionali quali la risicoltura delle varietà padane; l'allevamento brado di bovini di razza romagnola e di ovini, anche finalizzato alla realizzazione di pascoli umidi; la coltivazione delle viti di bosco maritata agli alberi secondo la tradizionale piantata; l'apicoltura nelle zone pinetate per la produzione del miele di melata di pineta;
- valorizzare le attività artigianali tradizionali, in particolare legate alla lavorazione dei materiali tipici, quali la lavorazione delle erbe palustri, l'estrazione del sale, la raccolta dei pinoli, la produzione del miele di melata di pineta e promuovere attività di recupero dei materiali e degli usi legati alle tradizioni e alla cultura locale;
- valorizzare e promuovere la diffusione dei prodotti artigianali, agricoli, zootecnici, enologici e gastronomici tipici locali, che sono individuati e classificati dal Regolamento del Parco, con priorità per il "sale di Cervia" e il "miele di melata delle pinete di Ravenna".

Art. 20 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

1. Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all'interno dell'area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di dotarsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività svolte e ad una adeguata e aggiornata programmazione di quelle da svolgere, l'Ente di Gestione promuove e partecipa ad attività di monitoraggio ambientale, anche in coordinamento, in concorso e in collaborazione con altri soggetti, strutture o enti di ricerca.

2. La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco e come tale viene prevista e definita in modo puntuale nel Programma di Sviluppo. Le azioni di monitoraggio sono tendenzialmente inquadrate in un unico sistema organizzato per diversi tematismi:

- monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
- monitoraggio permanente delle caratteristiche biologiche, idromorfologiche e chimico-fisiche delle acque delle zone umide classificate "aree sensibili" ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e dei tre principali corsi d'acqua (Fiumi Uniti, torrente Bevano, fiume Savio) secondo le modalità previste dal decreto stesso;
- monitoraggio finalizzato ad una conoscenza specifica degli habitat (con particolare riguardo per gli habitat umidi, boscati, dunosi e litoranei), indirizzato, in particolare, alla determinazione del rapporto tra modalità gestionali e conservazione, al continuo aggiornamento dello status di conservazione dell'habitat nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
- monitoraggio della consistenza e dello stato di conservazione degli habitat prioritari oggetto di tutela da parte del parco, enunciati all'art. 10 della NTA, al fine di verificare l'efficacia della perimetrazione e delle zonizzazioni di piano;
- monitoraggio delle specie (con particolare riguardo per le specie di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 11 e 12), finalizzato alla dettagliata conoscenza dei popolamenti e delle dinamiche di conservazione e al continuo aggiornamento dello status della specie nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
- monitoraggio delle modalità e dell'entità della fruizione antropica del territorio protetto mediante controllo di tutti gli accessi alle aree più pregiate e degli accessi ai centri visita, delle aree attrezzate e del sistema dei parcheggi a servizio del parco in modo da poter acquisire su base annuale i seguenti dati:
 - numero di visitatori complessivo passati dai centri visite;
 - numero di visitatori per mese ai centri visite;
 - numero di visitatori complessivo che hanno usufruito di visite guidate;

- numero di visitatori che hanno usufruito di visite guidate;
- numero di visitatori complessivo per singolo itinerario guidato;

rispetto alla pressione venatoria il monitoraggio deve tendere alla verifica, da parte dell'Ente di gestione del Parco, della pressione venatoria complessiva e sulle singole specie oggetto di caccia attraverso l'analisi dei tesserini dei cacciatori che hanno avuto diritto di accesso venatorio alla stazione;

rispetto all'attività di pesca sportiva e professionale il monitoraggio è finalizzato alla valutazione della pressione di pesca sulle singole specie e sugli habitat attraverso l'acquisizione dei seguenti dati:

- numero di pescatori complessivo
- numero di pescatori per mese
- schede compilate da parte dei pescatori stessi
- numero dei capanni da pesca autorizzati.

La definizione dei programmi di monitoraggio verrà effettuata nell'ottica di integrazione ed ottimizzazione di tutte le forme di monitoraggio previste dalla normativa e dai piani comunali e provinciali vigenti ed attuate dagli Enti competenti in materia, a diverso titolo.

2 bis. E' prevista anche un'attività di monitoraggio specifica finalizzata a verificare la riuscita degli interventi realizzati nel territorio del Parco sia dall'Ente di Gestione sia dagli altri Enti territoriali competenti, al fine di valutarne l'incidenza ambientale e conseguentemente riorientare le modalità di intervento ed individuare eventuali misure di correzione e/o mitigazione.

3. I risultati delle azioni di monitoraggio di cui al presente articolo possono indicare all'Ente di Gestione l'opportunità di adottare misure di disciplina da inserire nel Regolamento del Parco e/o di segnalare agli Enti preposti la necessità di adottare provvedimenti straordinari, anche di durata temporale limitata, nel caso ciò fosse necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela della salute. Inoltre, i risultati delle azioni di monitoraggio sugli habitat e sulle specie possono permettere l'aggiornamento delle check-list e dello status delle specie, con conseguente modifica e aggiornamento degli elenchi delle entità di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 10, 11, 12.

3 bis. Le azioni di monitoraggio da condurre devono essere integrate con quanto previsto al capitolo 10 "Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali" del Rapporto Ambientale.

4. Le ricerche relative al patrimonio naturale presente nelle zone di parco e negli ambiti di area contigua a maggiore tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA) sono promosse direttamente dall'Ente di Gestione, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo e agli habitat e alle specie di cui agli articoli 10, 11, 12.

Le ricerche relative al patrimonio naturale condotte autonomamente da altri soggetti nelle zone di parco e negli ambiti di area contigua a maggiore tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA) devono essere sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione e ad eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Deve essere data semplice comunicazione preventiva delle ricerche scientifiche condotte nei rimanenti ambiti di area contigua, salvo eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

I risultati di qualsiasi forma di ricerca scientifica condotta nel territorio del parco o dell'area contigua devono essere trasmessi all'Ente di Gestione non oltre sei mesi dal termine della ricerca. Qualsiasi pubblicazione prodotta sulla base dei dati raccolti nei territori del parco o dell'area contigua deve riportare chiaro riferimento al Parco regionale del Delta del Po.

5. I progetti di ricerca scientifica devono essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. e) della L.R. n. 6/05.

Capo II Perimetrazione e zonizzazione

Art. 21 Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone

1. Il presente Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia", sulla base delle analisi effettuate e relative a tutto il territorio compreso nel perimetro istitutivo:

- determina il perimetro di Stazione, apportando modifiche al perimetro riportato nelle cartografie allegare alla Legge istitutiva del Parco;

- individua, ai sensi dell'art. 25 della citata L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti zone:

zone "A" di protezione integrale

zone "B" di protezione generale

zone "C" di protezione ambientale

zone "D" urbanizzate

zone "PP" di area contigua.

Ogni zona, in base alle diverse caratteristiche fisiche e ambientali, è ripartita in ulteriori sottozone, talora ulteriormente suddivise in ambiti omogenei al fine di articolare e dettagliare adeguatamente la normativa.

2. Entro il perimetro della Stazione è ricompreso anche il territorio delle attuali Riserve Naturali dello Stato "Pineta di Ravenna", "Duna Costiera Ravennate e Foce torrente Bevano" e della

Riserva Naturale del Popolamento Animale "Salina di Cervia", per le quali vale quanto previsto al successivo art. 33 delle presenti Norme.

2 bis. Gli interventi ammissibili all'interno delle zone, sottozone e all'interno delle Riserve Naturali dello Stato, individuati dal Piano di Stazione del Parco dovranno essere coerenti con quelli previsti dalla normativa del PTCP (sistemi e zone strutturanti la forma del territorio - tavola 2 a scala 1:25.000). Per lo stesso ambito territoriale, ferme restando le disposizioni attuative gestionali e generali indicate nei successivi articoli delle presenti norme relative alle singole Zone e sottozone, ambiti omogenei e riserve naturali dello Stato, al fine dell'ammissibilità degli interventi, dovranno prevalere le disposizioni normative più restrittive.

3. Le zone di Parco, unitamente agli ambiti di area contigua a tutela naturalistica elevata (PP.PIN, PP.PRA) ed alle Riserve Naturali dello Stato, costituiscono il sistema ambientale portante della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" e del Parco regionale del Delta del Po, rappresentando l'insieme delle aree a maggior pregio naturalistico, contenenti gli elementi di maggiore importanza conservazionistica.

4. Le zone di parco sono indicate come prioritarie per l'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle attività di ripristino e delle azioni indicate dal presente Piano.

5. Il perimetro di Stazione e la zonizzazione sono riportati nelle tavole di dettaglio in scala 1:5.000 P.8/1 - P.8/9 e nel quadro sinottico in scala 1:25.000 P.7, parti integranti delle presenti Norme.

Art. 22 Zone A di protezione integrale

1. Le zone A di protezione integrale comprendono ambienti originati dalle dinamiche costiere e fluviali, la cui evoluzione morfologica è stata bloccata dalle opere di difesa della costa e, in parte, dei corsi d'acqua, in aree esterne ad esse, determinando, conseguentemente, uno stato di stabile equilibrio ecologico o, nel caso delle macchie costiere su dune fossili, di interessante e dinamica evoluzione naturale.

Le zone A sono costituite dalla porzione settentrionale delle praterie umide sortuose salate o salmastre dell'Ortazzino, dai meandri abbandonati del torrente Bevano, dalla porzione settentrionale delle macchie arbustive termofile costiere circostanti le praterie umide dell'Ortazzino.

2. Nelle zone A l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco.

2 bis. E' vietato il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

3. La perimetrazione delle zone A di protezione integrale è riportata nelle Tavole P.8/1 - P.8/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.

Art. 23 Zone B di protezione generale

1. Le zone B di protezione generale comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento, per le quali il presente Piano di Stazione, ferme restando le altre direttive ed indirizzi dettati dalle presenti Norme, esprime indicazioni normative specifiche ai successivi commi.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme.

2. Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati:

- l'asporto di legna morta in piedi o al suolo, fatti salvi interventi di emergenza antincendio, di lettiera e terriccio, nonché l'alterazione del profilo del terreno;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto successivamente specificato per le diverse sottozone;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;

- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme;
- l'itticoltura;
- l'introduzione di cani;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli;
- l'accensione di fuochi all'aperto.

3. In tutte le zone B sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 10 delle presenti norme.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. La perimetrazione delle zone B di protezione generale è riportata nelle Tavole P.8/18 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.

5. Sulla base della specifica morfologia dominante le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- B.PRA - prati umidi;
- B.SMT - paludi salmastre;
- B.ARB - arbusteti costieri;
- B.PIN - pinete;
- B.BOS - boschi;
- B.SPG.a - spiagge e dune non destinate alla fruizione balneare;
- B.SPG.b - spiagge e dune parzialmente destinate alla fruizione balneare;
- B.SPG.c - spiagge e dune destinate alla fruizione balneare;
- B.FLU - corsi d'acqua.

6. La sottozona **B.PRA** comprende la porzione meridionale delle praterie umide salmastre dell'Ortazzino; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali dei prati umidi a *Puccinellia palustris* (*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*), a *Juncus maritimus* (*Juncetalia maritimi*), a *Schoenus nigricans* e *Holoschoenus romanus* (*Holoschoenetalia*); non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità prative (*Juncetalia maritimi*; *Holoschoenetalia*), la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale dei prati umidi a *Puccinellia palustris* (*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*).

6.1 In tale sottozona sono vietati:

- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;
- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;
- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2.

6.2 In tale sottozona sono consentiti:

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (*Juncetalia maritimi*; *Holoschoenetalia*), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;
- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma.

7. Le sottozone **B.SMT** comprendono lo stagno costiero dell'Ortazzo e lo stagno interno alla pineta Ramazzotti immediatamente a Sud di Lido di Dante; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle comunità sommerse a *Ruppia cirrhosa*

(*Ruppiaetalia*), delle comunità di elofite a *Scirpus maritimus* (*Scirpetalia compacti*) e ad *Erianthus ravennae* (*Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis*), delle praterie salse a *Juncus maritimus* (*Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi*), dei canneti in acque debolmente salmastre (facies a *Phragmites australis*).

Il programma di gestione dell'Ortazzo, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.

7.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- interventi mirati alla modifica dei gradienti salini caratteristici del sito che ne determinano l'elevata diversità ecologica e biologica;
- l'alterazione del naturale andamento dei livelli idrici e, in particolare, l'innalzamento dei livelli durante la stagione riproduttiva dell'avifauna acquatica;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo, se non per motivi di servizio;
- l'accesso, ad eccezione di quanto successivamente previsto al successivo comma 7.2 per l'edificio della pileria;
- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.

7.2. In tali sottozone sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzata alla eventuale conversione in Centro di Documentazione del Parco della pileria interna all'Ortazzo;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio dell'idrovora;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dalle presenti Norme per i singoli manufatti ed impianti;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque finalizzato al mantenimento degli ecosistemi presenti e nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7;
- l'accesso per motivi di servizio e alle pertinenze dell'edificio della pileria, una volta che lo stesso sia eventualmente convertito in Centro di Documentazione del Parco e reso accessibile tramite ponte sul Fosso Ghiaia;
- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, le cui modalità sono oggetto del Regolamento del Parco,

ed eventuali sfalci delle elofite, qualora si rendessero necessari, volti alla prevenzione del naturale interrimento della palude e previste da apposito programma di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7;

- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;
- la realizzazione di dossi emergenti e barene per la nidificazione di Caradriformi all'interno dei bacini orientali dell'Ortazzo.

8. Le sottozone **B.ARB** comprendono la porzione meridionale delle macchie arbustive costiere circostanti le praterie umide dell'Ortazzino e le zone ad Ovest delle pinete di Stato sezioni Ramazzotti e Savio; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle comunità arbustive a *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides* (*Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis*) ed a *Prunus spinosa* (*Prunetalia spinosae*). Il programma di gestione delle aree arbustive, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.

8.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- interventi di movimento di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- interventi di piantumazione di essenze arboree od arbustive;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.

8.2 In tali sottozone sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco;
- l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a *Pinus pinaster* in arbusteti naturali (*Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis*; *Prunetalia spinosae*);
- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;
- interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone;
- l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata.

9. La sottozona **B.PIN** comprende la pineta interna allo stagno costiero dell'Ortazzo, caratterizzata prevalentemente da pineta rada a *Pinus pinea* su macchia naturale a *Juniperus communis*,

Hippophae rhamnoides, *Phillyrea angustifolia*; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento alla conservazione della macchia naturale.

9.1 In tale sottozona sono vietati:

- interventi di movimento di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- l'accesso, ad eccezione dell'accesso per motivi di servizio;
- la raccolta e l'asportazione di flora, compresi gli strobili (pigne);
- l'alterazione dell'apparato boschivo e l'alterazione degli equilibri idrologici che ne determinano la composizione specifica con particolare riferimento alla macchia naturale a *Juniperus communis*, *Hippophae rhamnoides*, *Phillyrea angustifolia*;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità e dei tronchi abbattuti al suolo;
- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.

9.2 In tale sottozona sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria della carraia principale;
- interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del canale di collegamento tra le due porzioni dell'Ortazzo, che attraversa la pineta, sottoposti a nulla osta.

10. La sottozona **B.BOS** comprende il bosco del Duca, caratterizzato prevalentemente da bosco a *Quercus robur*; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto.

10.1 In tale sottozona sono vietati:

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.2;
- l'alterazione dell'apparato boschivo e l'alterazione degli equilibri idrologici che ne determinano la composizione specifica;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità, che non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, e dei tronchi abbattuti al suolo.

10.2 In tale sottozona sono consentiti:

- la raccolta delle ghiande di *Quercus robur* da utilizzare come seme per produzione di piante da destinare a rimboschimenti naturalistici;
- l'accesso regolamentato.

11. La sottozona **B.SPG** comprende i lembi di dune e le spiagge antistanti la Riserva Naturale dello Stato "Duna costiera ravennate e foce torrente Bevano", fino alla battigia; tale area è caratterizzata da dune sabbiose con vegetazione a *Echinoporo*

spinosae-Elymetum farcti e *Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae* e da spiagge con vegetazione a *Salsolo kali-Cakiletum maritimae* e con sabbie prive di vegetazione per cause naturali, la cui conservazione costituisce obiettivo prioritario della sottozona.

11.1 In tale sottozona sono vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica che non comportino il danneggiamento del cordone dunoso e della spiaggia o l'alterazione della naturalità e delle dinamiche della foce del torrente Bevano, sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione;
- la raccolta e l'asportazione di flora;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso alle dune, al di fuori dei percorsi attrezzati e regolamentati;

11.2. In tale sottozona sono consentiti:

- la pulizia manuale della spiaggia, in periodi compresi tra il 15 agosto e il 15 marzo;
- interventi di manutenzione, consolidamento e ripristino dei cordoni dunosi e del litorale sabbioso, con tecniche di ingegneria ambientale.

11.3 Tale sottozona è ulteriormente suddivisa, per quanto riguarda la balneazione in ulteriori tre ambiti:

B.SPG.a, B.SPG.b, B.SPG.c.

Nell'ambito B.SPG.a sono vietati:

- l'accesso alle spiagge;
- la pulizia meccanica della spiaggia;
- l'asportazione del legname e degli altri materiali di origine naturale portati dal mare.

Nell'ambito B.SPG.b sono vietati:

- l'accesso alle spiagge nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 15 luglio;
- la pulizia meccanica della spiaggia;
- l'asportazione del legname portato dal mare.
- l'accensione di fuochi sulla spiaggia

Nell'ambito B.SPG.b sono consentiti:

- la balneazione e l'accesso limitati e regolamentati, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 ottobre.

Nell'ambito B.SPG.c sono consentiti:

- la pulizia meccanica della spiaggia;
- la balneazione e l'accesso regolamentati.

12. Le sottozone **B.FLU** comprendono il tratto di torrente Bevano tra l'Ortazzo e l'Ortazzino, dalla confluenza del canale Pergami alla confluenza del Fosso Ghiaia, ed il tratto di torrente Bevano dalla passerella dei Finanzieri alla Riserva Naturale dello Stato "Duna Costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano".

Nel tratto di torrente Bevano tra l'Ortazzo e l'Ortazzino il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento al mantenimento della continuità fisica, idrologica ed ecosistemica del corso d'acqua, e specificatamente alla tutela delle fasce marginali a canneto e della continuità fisica ed idrologica del corso d'acqua, avendo, comunque, riguardo per la garanzia delle condizioni di sicurezza. Nel tratto di torrente Bevano dalla passerella dei Finanzieri alla Riserva Naturale dello Stato "Duna Costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano" il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale avendo, comunque, riguardo per la garanzia delle condizioni di sicurezza delle aree esterne alle zone di Parco, mediante interventi di difesa da realizzarsi negli ambiti di area contigua, al fine di garantire l'equilibrio dinamico dell'alveo e la corretta evoluzione naturale del tratto terminale del torrente.

12.1 In tale sottozona, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 11, sono vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatte salvo le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco e comunque avendo cura di non asportare suolo e di garantire l'alternanza degli interventi su sponde opposte per preservare la continuità ecologica;
- la realizzazione di percorsi che attraversino il corso d'acqua;
- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo, eccetto che per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso agli argini nel tratto compreso tra l'Ortazzo e l'Ortazzino e all'argine in destra idrografica del tratto ad Est della passerella dei Finanzieri, eccetto che per esclusivo motivo di servizio.

12.2 In tale sottozona, oltre a quanto specificato al comma 11, sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria delle opere di difesa idraulica;
- l'accesso regolamentato all'argine in sinistra idrografica, limitatamente al tratto ad Est della passerella dei Finanzieri.

Art. 24 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C di protezione ambientale comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e florofaunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento. Le aree oggetto delle tutele di cui al presente articolo, sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative da parte

dell'uomo, sia da parti di territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da aree agricole destinate ad interventi di ripristino ambientale o ad attività di agricoltura sostenibile. Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate per consentire la frequentazione antropica a fini ricreativi nonché gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previsti dal presente Piano di Stazione.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme.

2. In tutte le zone C sono vietati:

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;
- l'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme, fatto salvo quanto di seguito stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del presente art. 24;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

3. In tutte le zone C sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;

- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 9 delle presenti norme.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada, l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavole P.8/1 - P.8/18 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.

5. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- C.PIN - pinete;
- C.PIN.a - parco naturale di Cervia;
- C.PRA - prati;
- C.FLU - corsi d'acqua;
- C.CAN - canali adduttori della Salina di Cervia;

C.AGR - aree agricole;
C.AGR.a - aree agricole connesse a siti di rilevanza ambientale;
C.AGR.b - aree agricole da destinare a ripristino naturalistico;
C.CAV - cave dismesse;
C.ARB - arbusteti;
C.MAR - mare.

6. Le sottozone **C.PIN** comprendono la parte di pineta di Classe limitrofa alla palude dell'Ortazzo, la pineta di Cervia e il Parco Naturale di Cervia, la parte orientale della pineta di Milano Marittima; le prime due aree sono caratterizzate prevalentemente da pinete a *Pinus pinea*, la terza prevalentemente da pineta a *Pinus pinaster*. Gli interventi di gestione forestale e regimazione idrica sono previsti dal programma di gestione forestale elaborato dall'Ente di Gestione, nel rispetto degli obiettivi di ridurre i percorsi e i sentieri interni alla compagine boschiva; di mantenere gli ambiti pinetali dall'aspetto di "pineta aperta", con alberi ed arbusti; di mantenere le "spazzate", aree aperte caratterizzate da vegetazione bassa erbacea; di mantenere gli alberi senescenti con cavità, idonei all'insediamento di specie ornitiche "hole depending" e di Chiropteri forestali, e di mantenere il legname abbattuto al suolo.

6.1 In tali sottozone sono vietati:

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;
- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;
- l'alterazione dell'apparato boschivo, con particolare riferimento alle comunità a *Quercus ilex* (*Quercino ilicis*);
- l'alterazione degli equilibri idrologici che determinano la composizione specifica del bosco, con particolare riferimento ai lembi di bosco paludoso a *Populus alba*, *Ulmus minor*, *Alnus glutinosa* (*Alnetalia glutinosae*), presenti al limite meridionale della zona della pineta di Classe e nella porzione centro settentrionale della pineta di Cervia ed alle praterie a *Molinia arundinacea* (*Molinietalia*), presenti al margine orientale della pineta di Milano Marittima;
- l'alterazione della fascia ecotonale di passaggio tra l'ecosistema boschivo della zona della pineta di Classe e quello palustre dell'Ortazzo;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso al di fuori dei sentieri esistenti e regolamentati;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità che non creino pericoli per l'incolumità di persone o cose e l'asportazione dei tronchi abbattuti al suolo.

6.2 In tali sottozone sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro scientifico, il restauro e risanamento conservativo, purché non si determini un aumento del carico urbanistico;
- le opere di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, nel rispetto di quanto specificato al precedente comma 6.1 relativamente alla conservazione dei particolari assetti vegetazionali delle compagini forestali legate al ristagno idrico;
- gli interventi di rimboschimento con esemplari appartenenti a specie autoctone e derivate da ceppi di origine locale e alla specie *Pinus pinea*;
- le attività ricreative e del tempo libero non in contrasto con le finalità del presente Piano di Stazione e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- la raccolta degli strobili (pigne) in aree e secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco;
- tutti i lavori necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della linea ferroviaria che attraversa la pineta di Cervia;
- l'accesso regolamentato;

6.3 Nella sottozona **C.PIN.a** corrispondente al "Parco Naturale" di Cervia, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 6, 6.1, 6.2, l'Ente di Gestione deve realizzare una struttura attrezzata tesa a mostrare ai visitatori gli aspetti biologici salienti del Parco del Delta del Po, con percorsi botanici, recinti faunistici, in particolare con animali localmente estinti ed eventualmente oggetto di interventi di reintroduzione nel Parco del Delta del Po, esposizioni didattiche all'aperto dedicate alla divulgazione di temi ambientali inerenti la biodiversità presente nel Parco del Delta del Po e finalizzata a deviare una parte del turismo naturalistico dai siti di pregio ambientale più delicati.

7. Le sottozone **C.PRA** comprendono i prati xerici a *Bromus erectus* (*Brometalia erecti*) e umidi dominati da *Holoschoenus romanus* e *Schoenus nigricans* (*Holoschoenetalia*) con arbusteti (*Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis*, *Prunetalia*), nella porzione meridionale dell'Ortazzino; i terreni recentemente riallagati a Sud dell'Ortazzo e ricompresi entro la zona Ramsar "Ortazzo e territori limitrofi", caratterizzati dalla presenza di prati umidi stagionalmente inondati; i prati umidi incolti tra la salina di Cervia e la S.S.Adriatica.

7.1 In tale sottozona sono vietati:

- interventi di movimento terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la modifica dell'idrologia dei siti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- l'innalzamento dei livelli idrici durante la stagione riproduttiva dell'avifauna acquatica;
- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;

- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;
- l'accesso al di fuori dei sentieri esistenti e regolamentati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio.

7.2 In tali sottozone sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla gestione idraulica e la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del sito;
- le opere di sistemazione e difesa idraulica, sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione;
- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative, mediante taglio regolare della vegetazione erbacea, volto a contrastare la naturale evoluzione del sito ed a mantenere od ottenere aspetti vegetazionali di maggiore pregio naturalistico, secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento del Parco;
- gli interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone presenti nella lottizzazione abbandonata;
- l'utilizzo dei viali abbandonati, in cui risulta ancora palesemente evidente l'abbozzo di urbanizzazione, per attività del tempo libero che non prevedano l'uso di veicoli a motore e che non comportino alcun disturbo agli elementi naturali presenti;
- l'interramento dell'esistente linea elettrica.

8. Le sottozone **C.FLU** comprendono i tratti del torrente Bevano e dei canali Fosso Ghiaia, Bevanella ed Acquara limitrofi alla palude dell'Ortazzo. In tali sottozone il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a canneto e della continuità fisica ed idrologica del corso d'acqua.

8.1 In tali sottozone, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 8, sono vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- l'apertura di nuove strade e sentieri, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio e per l'accesso ai capanni da pesca regolarmente autorizzati;
- l'accesso con imbarcazioni a motore, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

8.2 In tali sottozone, oltre a quanto specificato al comma 8, sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica, per la garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; per il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; per il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;
- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee il cui utilizzo è specificatamente previsto dal Regolamento poiché tradizionalmente impiegate ad uso alimentare, compresi asparagi, funghi e tartufi;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di Stazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei capanni da pesca regolarmente autorizzati, realizzata nel rispetto delle norme tecniche riportate nel Regolamento del Parco, finalizzate al recupero delle tradizionali tecniche costruttive, con materiali naturali tradizionali e nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'intorno;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per eventuali bacini allagati ripristinati nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua, comunque sottoposta a nulla osta dell'Ente di Gestione.

9. Le sottozone **C.CAN** comprendono i canali adduttori della Salina di Cervia: il canale del Pino o Immissario della Salina, il canale Mesola, il Porto Canale o Emissario della Salina (o canale Bova). In tali sottozone sono ammesse le ordinarie e straordinarie attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche dei territori che essi attraversano fatto salvo il vincolo di mantenimento del collegamento idrico tra la Salina di Cervia ed il mare Adriatico, in modo da consentire il flusso delle maree e, in particolare, gli spostamenti della fauna ittica.

10. Le sottozone **C.AGR** comprendono l'area agricola racchiusa tra il torrente Bevano e lo scolo Bevanella; l'area agricola interna alla salina di Cervia; l'area agricola estesa tra l'Isola della Bevanella e i prati umidi ripristinati dalla Cooperativa Libertà e Lavoro a Sud dell'Ortazzo; l'area agricola detta Prato della Rosa, interna alla salina di Cervia; le aree agricole comprese tra la S.S. Adriatica e la Salina di Cervia; le aree di recente rimboschimento a Sud di Viale Nullo al dini. In tutte le zone C.AGR è consentita:

- la realizzazione, una tantum, di manufatti di servizio alle attività agrituristiche o agroforestali esistenti che operano

compatibilmente con la valorizzazione del parco, da effettuare con tecniche costruttive simili a quelle dell'edilizia rurale tradizionale e compatibili con il contesto ambientale (tenendo come riferimenti anche quanto disposto dalla L.378/2003 e dalla DGR 172/2005) unicamente in un intorno di metri 50 dal perimetro della casa colonica esistente, da effettuare con tecniche costruttive compatibili con le caratteristiche tipologiche delle case coloniche stesse e con il contesto ambientale, per unità minime poderali non inferiori ai 5 ettari, rispettando l'indice $U_f \leq 100$ mq/ha e previa valutazione positiva di un programma di sviluppo e ammodernamento dell'azienda agricola da parte degli enti territoriali (Provincia/Comune).

11. Le sottozone **C.AGR.a** comprendono l'area agricola racchiusa tra il torrente Bevano e lo scolo Bevanella, l'area agricola interna alla salina di Cervia e l'area agricola compresa tra la salina di Cervia e la S.S. Adriatica. In tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle aree già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, ed è da promuovere l'adozione delle tecniche di produzione biologica e/o integrata previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna.

Nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, tra le altre, sono consentite quelle di seguito elencate:

- l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici;
- l'utilizzazione di impianti fissi e mobili per la protezione delle colture orticole; nel caso di utilizzo di sistemi temporanei (teli in polietilene ed in triacetato) giustificato dalle corrette pratiche agronomiche, il coltivatore deve comunicare preventivamente all'Ente di Gestione la modalità ed il luogo di smaltimento dei materiali impiegati;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino tipologico, il restauro e risanamento conservativo degli edifici e/o manufatti edilizi esistenti; per gli edifici esistenti, riconosciuti dagli strumenti di pianificazione di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale, sono consentiti gli interventi previsti dall'art. A9 della L.R. n°20/2000, nonché le destinazioni d'uso compatibili con il contesto ambientale, di cui al precedente comma 3 purché non si determini un aumento di carico urbanistico;
- la realizzazione di interventi di ripristino ambientale, anche al fine di sviluppare le attività legate alla fruizione del patrimonio naturale, mediante ricreazione di habitat naturali o seminaturali, di elementi caratteristici del paesaggio agrario, nonché di strutture atte alla fruizione medesima, ivi comprese strutture per lo sviluppo del birdwatching.

12. Le sottozone **C.AGR.b** comprendono l'area agricola estesa tra l'Isola della Bevanella e i prati umidi ripristinati dalla Cooperativa Libertà e Lavoro a Sud dell'Ortazzo, l'area agricola detta Prato della Rosa, interna alla salina di Cervia. In tali sottozone sono ammesse le normali pratiche agricole estensive,

conducibili fino all'avvio dei progetti di rinaturalizzazione, cui le aree sono destinate dal presente Piano, previo accordo con la proprietà:

- a) nell'area agricola compresa tra l'Isola della Bevanella e i prati umidi ripristinati dalla Cooperativa Libertà e Lavoro a Sud dell'Ortazzo degli habitat riportati all'art. 15, comma 6, lett. b.4 delle presenti Norme;
- b) nel Prato della Rosa, degli habitat riportati all'art. 15, comma 3, lett. b.6 delle presenti Norme.

13. La sottozona **C.CAV** comprende i bacini di cave dismesse compresi tra la salina di Cervia e la S.S. Adriatica, attualmente utilizzati per attività di pesca sportiva e itticultura; in tali sottozone è consentito il mantenimento delle attuali attività, fermi restando l'interdizione ad avviare eventuali attività nautiche condotte con mezzi motorizzati e il divieto di immissione di specie ittiche alloctone.

Sono inoltre promossi specifici interventi di rinaturalizzazione.

14. La sottozona **C.ARB** comprende una piccola zona in fase di ricolonizzazione da parte della vegetazione arbustiva, immediatamente a Sud dell'abitato di Lido di Dante e ad Ovest della pineta di Stato sezione Ramazzotti, impropriamente utilizzata come discarica di materiali inerti.

14.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- interventi di movimento di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 14.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 14.2;
- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla fruizione e dalla conservazione e osservazione della natura.

14.2 In tali sottozone sono consentiti:

- la bonifica delle discariche abusive esistenti;
- le normali operazioni di pulizia meccanica delle aree prative, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco;
- l'allestimento dell'area attrezzata (R3) di cui all'articolo 29, comma 10, delle presenti NtdA;
- l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata.

15. La sottozona **C.MAR** comprende la fascia di mare antistante il litorale compreso tra Lido di Dante a Nord e Lido di Classe a Sud, per una distanza media dalla battigia di 300 metri; in tale sottozona l'Ente di Gestione, attraverso il Regolamento del Parco e tramite gli strumenti di concertazione previsti all'art. 7 delle presenti Norme, in accordo con le Autorità preposte, disciplina l'accesso dei natanti e l'eventuale ancoraggio e/o approdo alla spiaggia, limitatamente ai fronti di spiaggia in zona B.SPG.c.

15.1 Spetta al Regolamento del Parco disciplinare ed eventualmente interdire la navigazione nella sottozona C.MAR, in particolare nell'area antistante la sottozona B.SPG.a.

Art. 25 Zone D urbanizzate

1. Le aree comprese nel territorio urbano e urbanizzabile, così come individuate, per quanto di rispettiva competenza territoriale, dalle deliberazioni dei Comuni di Cervia e di Ravenna vigenti all'atto di adozione del presente Piano di Stazione, sono ricomprese all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.

2. Il presente Piano stabilisce i seguenti indirizzi per le zone D:

- nella formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni perseguono gli obiettivi relativi allo sviluppo del territorio della Stazione contenuti nel presente Piano;
- per assicurare una stretta coerenza fra le politiche relative alla dislocazione dei servizi e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l'obiettivo di ridurre al minimo il consumo di nuovo suolo e la necessità dell'uso dell'automobile per gli spostamenti a maggiore frequenza, si richiede ai Comuni di valutare, in sede di conferenza di pianificazione per la formazione del PSC, la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato, le condizioni di accessibilità, le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi, in stretto coordinamento, per quanto riguarda i servizi sanitari e socioassistenziali, con la programmazione di settore;
- prevedere un'espansione residenziale rapportata al fabbisogno abitativo primario, e concentrata essenzialmente presso quei centri abitati che siano dotati di una gamma completa dei servizi di base a maggiore frequenza d'uso, fra i quali si indicano in particolare il ciclo completo della scuola dell'obbligo, le medie strutture di vendita di alimentari, servizi socio-assistenziali, sportello bancario, nonché la stazione ferroviaria;
- nei restanti centri limitare di norma lo sviluppo urbano esclusivamente alle opportunità offerte dal recupero degli insediamenti esistenti;
- nei restanti centri limitare lo sviluppo urbano esclusivamente alle opportunità offerte dal recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti;
- qualificare ciascun centro urbano attraverso la dotazione di servizi all'utenza permanente e stagionale, e l'incremento di complessità funzionale e di attrattiva commerciale di vicinato;
- qualificare il sistema degli spazi pubblici, attraverso progetti che ne valorizzino i connotati di identità;
- qualificare la cornice ambientale dei centri urbani, e in particolare le connessioni fra le aree urbane e le risorse ambientali incluse nelle altre zone di parco e nell'area contigua;

- escludere l'ulteriore espansione degli insediamenti urbani su aree non ancora urbanizzate e non ancora destinate ad essere urbanizzate secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salvo che per servizi o per altre funzioni pubbliche non diversamente localizzabili, purchè compatibili con le finalità del parco;
- favorire la qualificazione, ammodernamento e sviluppo delle strutture ricettive;
- favorire per la mobilità le modalità di spostamento non motorizzate e l'utilizzo del Trasporto Rapido Costiero, anche attraverso servizi di navetta con le sue fermate;
- limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli privati nelle aree di maggiore pregio ambientale e in quelle più prossime all'arenile attraverso il pagamento della sosta e la realizzazione di parcheggi di attestamento periferici;
- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso la mitigazione degli impatti e il contenimento dei consumi, secondo le linee guida del progetto di gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/2004 n. 2406;
- utilizzare, per la realizzazione delle aree a verde pubblico, esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone e caratteristiche dei luoghi.

3. La disciplina edilizia ed urbanistica deve essere attuata mediante interventi idonei a conservare o ripristinare le tipologie architettoniche tradizionali, contenendo le edificazioni entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente Piano. La realizzazione e la gestione degli spazi urbani, da disciplinare attraverso gli strumenti urbanistici comunali e attraverso il Regolamento di gestione del Parco, dovranno assumere come modello al quale rifarsi quello della sostenibilità urbana ed ecologico-ambientale. Gli interventi, in particolare, dovranno assicurare il recupero e la valorizzazione naturalistica del tessuto urbano in rapporto alla struttura morfologica del sito, al sistema idrologico, climatico e vegetazionale oltre alla sostenibilità ambientale degli interventi e la messa a punto di componenti materiali a basso impatto ambientale per mantenere e proteggere le bio-diversità. Gli interventi dovranno dunque accrescere la naturalità presente, attraverso processi di integrazione tra ambiente naturale e socio-culturale, nonché attraverso interventi di riqualificazione ambientale del patrimonio esistente e interventi edilizi compatibili con le finalità del Parco. Sono pertanto vietati gli interventi che possano arrecare pregiudizio alle risorse essenziali (acqua, suolo, aria, paesaggio, habitat naturali). La pianificazione comunale dovrà prevedere misure per la salvaguardia della permeabilità residua dei terreni non edificati, nonché garantire il rispetto di misure di protezione del suolo e delle acque nel sottosuolo, soprattutto attraverso il controllo degli scarichi, la separazione delle reti fognanti (con particolare attenzione al risanamento delle reti fognarie inadeguate o antiquate e al completamento delle reti fognanti di tipo separato)

e la realizzazione di appropriati sistemi depurativi. Dovranno progressivamente essere trasferite o sostituite le attività produttive in essere che presentino rischi areali o puntuali di inquinamento della falda; dovrà altresì essere favorita la diffusione di opere e tecnologie tendenti alla mitigazione dei rischi di inquinamento. Tali zone dovranno progressivamente connotarsi da un elevato livello di qualità insediativa e mix funzionale, affinché sia apprezzabile una distinta connotazione paesaggistico-identitaria legata alla presenza del Parco e sia garantito il potenziamento di tutti i servizi per il pubblico per ampliare l'offerta di attrezzatura per la fruizione del Parco stesso. L'insediamento di nuove funzioni urbane pregiate dovrà essere preferibilmente ricondotto al recupero del patrimonio edilizio esistente o alla sua integrazione funzionale. È da escludere l'inserimento di nuove attività produttive che comportino rischi di tipo ambientale.

4. Con riferimento alle zone D perimetrare nelle tavole allegate, il presente Piano stabilisce, inoltre, i seguenti ulteriori limiti e condizioni a cui subordinare le trasformazioni:

4.1 Zona D in località Classe (Ravenna)

- in relazione alle nuove dotazioni territoriali, con particolare riferimento alle nuove attrezzature e impianti sportive e alle attrezzature monumentali, gli interventi dovranno garantire il permanere dell'indice di permeabilità esistente;
- in relazione agli ambiti da riqualificare per attività miste, previsti dal PSC del comune di Ravenna, comprendenti in particolare il progetto di recupero dell'area individuata con il n. 4, si prescrive che l'intervento non determini ulteriore superficie impermeabilizzata e concorra significativamente anche attraverso la realizzazione di ampie aree piantumate con alberi ed arbusti autoctoni nel numero minimo di 70 alberi/ha e 120 arbusti/ha; dovranno essere realizzate fasce tampone lungo le infrastrutture viarie;

- per gli ambiti consolidati o in via di consolidamento prevalentemente residenziali sono ammissibili interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio purché garantiscano la realizzazione di un indice di verde permeabile $\geq 40\%Sf$ (65% in presenza di pinete, o indice preesistente se inferiore), usi compatibili con le finalità del Parco e la realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi funzionali.

4.2 Zona D in località Bevano (Ravenna)

- per gli ambiti consolidati o in via di consolidamento prevalentemente residenziali sono ammissibili interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio purché garantiscano la realizzazione di un indice di verde permeabile $\geq 40\%Sf$ (65% in presenza di pinete, o indice preesistente se inferiore), usi compatibili con le finalità del Parco e la realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi funzionali;

4.3 Zona D in località Stazione di Classe (Ravenna)

- per gli insediamenti lineari residenziali esistenti sono ammissibili interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente purché garantiscano la realizzazione di un indice di verde permeabile $\geq 50\%Sf$ (o indice preesistente se inferiore) e non si determini un incremento del carico urbanistico.

4.4 Zona D in località Cervia

- gli interventi saranno quelli rivolti alla tutela e riqualificazione dell'apparato di notevole valore storico-culturale, naturalistico e paesaggistico della zona e di salvaguardia delle molteplici funzioni tradizionalmente inserite nel contesto in esame anche attraverso il sostegno alle attività produttive e al commercio;

- gli interventi dovranno essere rivolti al potenziamento delle funzioni legate all'attrattività turistica della zona con attenzione alle offerte di tipo espositivo, storico-documentale, enogastronomica e commerciale e al mantenimento delle attività legate alla marineria;

- è prevista la conservazione degli immobili presenti con particolare riferimento al Quadrilatero di Fondazione/Case dei Salinari, ai Magazzini del Sale, al Magazzino dell'Osteriaccia, al porto-canale, all'antico borgo dei pescatori e, più in generale, al tessuto urbano storico caratterizzato prevalentemente da immobili storico - testimoniali. Nella zona in esame dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. A-7 della LR 20/2000 ed in particolare il vincolo di inedificabilità negli spazi e nelle aree rimaste libere e in quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici pubblici e privati e il non incremento del carico urbanistico;

- gli interventi dovranno anche riguardare la sistemazione delle banchine e la riqualificazione del sistema della mobilità minore (come ad esempio i passaggi pedonali nei bastioni) al fine di ripristinare il collegamento tra il Quadrilatero di Fondazione e il porto-canale."

Art. 26 Aree contigue

1. Le aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e

valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

In tali aree il Piano Territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dai Piani Strutturali Comunali nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere di conformità o nulla-osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme.

2. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

3. In tutte le aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 4;
- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi, ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 4.

4. In tutte le aree contigue sono consentiti:

- attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente, quali interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento dell'assetto naturalistico, di valorizzazione ambientale e paesistica;
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie) previo parere favorevole dell'ISPRA e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;

- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dal Regolamento del Parco e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;
- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
- gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
- l'itticoltura, estensiva od intensiva, di specie autoctone nei bacini di cave dismesse;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalle leggi regionali n. 2/77 e n. 6/96;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalla L.R. n. 24/1991 e successive modificazioni e integrazioni;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche interne al perimetro del Parco; per le strade che costituiscono la linea di confine del perimetro delle aree contigue è consentita la realizzazione di fondo carrabile, purché realizzato con materiali più consoni ai luoghi rispetto all'asfalto;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro, e senza determinare incrementi del carico urbanistico. Limitatamente alle zone PP.Agr. sono ammissibili ampliamenti delle attività agro-forestali esistenti che operano compatibilmente con la valorizzazione del Parco, da effettuare con tecniche costruttive simili a quelle dell'edilizia rurale tradizionale e compatibili con il contesto ambientale (tenendo come riferimenti anche quanto disposto dalla L 378/2003 e dalla DGR 172/2005, unicamente in un intorno di metri 50 dal perimetro della casa colonica esistente, per unità minime poderali non inferiori ai 5 ettari, rispettando l'indice $U_f \leq 100 \text{ mq/ha}$ e previa valutazione positiva del Programma di sviluppo e ammodernamento dell'azienda agricola da parte degli Enti territoriali (Provincia/Comune);

- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 10 delle presenti norme.

5. La perimetrazione delle aree contigue è riportata nelle Tavole P.8/1 - P.8/18 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.

6. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate le aree PP di area contigua sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

PP.PIN - pinete;

PP.PRA - prati umidi;

PP.FLU - corsi d'acqua;

PP.FLU.a - foce fiume Savio in destra idrografica

PP.CAV - bacini di cave dismesse;

PP.CAV.a - cave attive;

PP.STO - aree di interesse storico;

PP.AGR - aree agricole;

PP.AGR.a - aree agricole da sottoporre a ripristino naturalistico;

PP.AGR.b - aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico;

PP.DUN - foce dei Fiumi Uniti e dune antistanti.

7. La sottozona **PP.PIN** comprende tutta la parte di pineta di Classe non inserita in zona C, area caratterizzata prevalentemente da pineta a *Pinus pinea*; in tale sottozona risultano particolarmente tutelati, in quanto particolarmente rari e localizzati, gli aspetti forestali a *Quercus ilex* (*Quercion ilicis*) ed a *Populus alba* e *Alnus glutinosa* (*Alnetalia glutinosae*), le radure a *Bromus erectus* (*Brometalia erecti*), gli arbusteti a *Prunus spinosa* (*Prunetalia spinosae*), i canneti a *Phragmites australis* (*Phragmitetalia*). Comprende, inoltre, tutta la parte di pineta di Milano Marittima non inserita in zona C, area caratterizzata prevalentemente da pineta a *Pinus pinaster* su dune grigie con arbusteti termofili costieri a *Hippophae rhamnoides* e *Juniperus communis* (*Junipero-Hippophaetum fluviatilis*). Tale sottozona è immediatamente contigua alle zone di Parco a più elevata tutela e con esse costituisce il nucleo centrale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia". In tale sottozona vengono previste norme particolari volte a garantire la conservazione e il ripristino degli elementi di pregio naturalistico elevato e di valore monumentale in essa presenti.

7.1. In tale sottozona sono vietati:

- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria delle carraie e gli interventi previsti da progetti finalizzati al recupero o risanamento ambientale e sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione;

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura. Per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat, secondo quanto specificato all'art. 10 delle presenti Norme, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 7.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- l'alterazione dell'apparato boschivo e l'alterazione degli equilibri idrologici che ne determinano la composizione specifica, con particolare riferimento agli aspetti forestali a *Quercus ilex* (*Quercion ilicis*) ed a *Populus alba* e *Alnus glutinosa* (*Alnetalia glutinosae*);
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità che non creino rischi per persone o cose e l'asportazione dei tronchi abbattuti al suolo;
- il drenaggio, il prosciugamento, la tombatura o la modifica dell'idrologia e della salinità dei canaletti e delle bassure allagate con acque dolci all'interno della compagine boschiva, in particolare nella porzione a sud del Fosso Ghiaia, fatti salvi gli interventi previsti da progetti finalizzati al recupero o risanamento ambientale che tengano conto dell'inderogabile tutela della popolazione di *Pelobates fuscus* e sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'introduzione di cani senza guinzaglio, qualora non impiegati per l'attività venatoria o per la ricerca dei tartufi, ove consentito e secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi all'aperto, al di fuori delle aree all'uopo attrezzate.

7.2. In tale sottozona sono consentiti:

- la raccolta degli strobili (pigne) in aree e secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee il cui utilizzo è specificatamente previsto dal Regolamento poiché tradizionalmente impiegate ad uso alimentare, compresi asparagi, funghi e tartufi;
- il diritto di legnatico in aree e secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti;
- gli interventi di rimboschimento con esemplari appartenenti a specie autoctone e derivate da ceppi di origine locale e con la specie *Pinus pinea*;
- gli interventi per il mantenimento degli ambiti pinetali dall'aspetto di "pineta aperta", con alberi ed arbusti radi, la cui conservazione costituisce obiettivo del presente Piano di Stazione;
- gli interventi per il mantenimento delle "spazzate", aree aperte caratterizzate da vegetazione bassa erbacea, la cui conservazione costituisce obiettivo del presente Piano di Stazione;
- gli interventi per la riduzione dei tracciati minori interni alla compagine boschiva, la cui limitazione costituisce obiettivo del presente Piano di Stazione.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

8. La sottozona **PP.PRA** comprende il margine orientale della Bassona e parte dei prati umidi recentemente ripristinati nell'area a Sud dell'Ortazzo, fino alla via Bevanella; l'area è caratterizzata prevalentemente da prati umidi (*Holoschoenetalia; Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis*), la cui conservazione costituisce obiettivo prioritario della sottozona. Tale sottozona è immediatamente contigua alle zone di Parco a più elevata tutela e con esse costituisce il nucleo centrale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia". In tale sottozona vengono previste norme particolari volte a garantire la conservazione e il ripristino degli elementi di pregio naturalistico elevato in essa presenti.

8.1. In tale sottozona sono vietati:

- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria delle carraie e gli interventi previsti da progetti finalizzati al recupero o risanamento ambientale e sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione;
- interventi di drenaggio, prosciugamento o modifica dell'idrologia del sito, fatti salvi gli interventi previsti da progetti finalizzati al recupero o risanamento ambientale e sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione;

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura. Per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat, secondo quanto specificato all'art. 10 delle presenti Norme, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 8.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'introduzione di cani senza guinzaglio, qualora non impiegati per l'attività venatoria e per la ricerca dei tartufi, ove consentito e secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi all'aperto;
- la riconversione agricola al termine dell'attuale ritiro dalle coltivazioni, limitatamente all'area compresa tra il confine della zona C di parco e il confine Sud della zona Ramsar "Ortazzo e territori limitrofi".

8.2. In tale sottozona sono consentiti:

- le eventuali operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (*Holoschoenetalia*), mediante il taglio regolare della vegetazione erbacea, volto a contrastare la naturale evoluzione del sito ed a mantenere od ottenere aspetti vegetazionali di maggiore pregio naturalistico, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee il cui utilizzo è specificatamente previsto dal Regolamento poiché tradizionalmente impiegate ad uso alimentare, compresi asparagi, funghi e tartufi;
- l'asportazione degli esemplari di pioppo ibrido coltivato;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla gestione idraulica, fermo restando quanto stabilito dalle presenti Norme per i singoli manufatti ed impianti;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla gestione idraulica, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, comunque sottoposta a parere dell'Ente di Gestione del Parco e nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma 8;
- la riconversione agricola al termine dell'attuale ritiro dalle coltivazioni, limitatamente all'area compresa tra il confine della zona Ramsar "Ortazzo e territori limitrofi" e la via Bevanella, previa semplice comunicazione all'Ente di Gestione del Parco, e tutte le conseguenti e necessarie operazioni e interventi.

8.3 Il mantenimento dell'attuale assetto ambientale a prato umido della porzione di sottozona a Sud dell'Ortazzo e fino alla via Bevanella costituisce obiettivo del Parco, da perseguire mediante accordo con la proprietà.

9. Le sottozone **PP.FLU** comprendono i Fiumi Uniti, il torrente Bevano nel tratto non compreso in zona di Parco, le cave dismesse all'interno delle anse del fiume Savio; in tali sottozone il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a *Populus alba* e *Alnus glutinosa* (*Alnetalia glutinosae*) ed a *Phragmites australis* (*Phragmitetalia*; *Scirpetalia compacti*).

9.1 In tali sottozone, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 3, sono, inoltre, vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio e per l'accesso ai capanni da pesca regolarmente autorizzati.

9.2 In tali sottozone, oltre a quanto specificato al comma 4, sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di Stazione;

- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei capanni da pesca regolarmente autorizzati, realizzata nel rispetto delle norme tecniche riportate nel Regolamento del Parco, finalizzate al recupero delle tradizionali tecniche costruttive, con materiali naturali tradizionali e nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'intorno;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per eventuali bacini allagati ripristinati nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua, comunque sottoposta a nulla osta dell'Ente di Gestione;
- gli interventi di riqualificazione necessari previsti per le anse del fiume Savio di cui all'art. 15 comma 6 delle presenti Norme.

9 bis. La sottozona **PP.FLU.a** comprende la parte in destra idrografica della foce del fiume Savio; valgono le norme di cui ai precedenti commi 9, 9.1, 9.2, fatta salva la possibilità di eventuale trasformazione morfologica e idraulica del sito, previa acquisizione del nulla-osta da parte dell'Ente di gestione del parco.

10. La sottozona **PP.CAV** comprende i bacini di cava. Nei bacini dismessi di cava, attualmente utilizzati per sport nautici e per attività di pesca sportiva e itticultura, è incentivata la conversione verso utilizzi maggiormente compatibili con le finalità del Parco, quali le attività nautiche condotte senza mezzi a motore, il ripristino naturalistico e la pesca sportiva, ferma restando l'interdizione ad ampliare le attività nautiche condotte con mezzi motorizzati e il divieto di immissione di specie ittiche alloctone.

11. Le sottozone **PP.CAV.a** comprendono le due cave tuttora in attività, cava Bosca e cava Bevano; in tali sottozone è consentito il mantenimento delle attività in essere, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni contenute nel piano di coltivazione e la destinazione finale ad utilizzi compatibili con le finalità del Parco e che non comportino danneggiamento o disturbo per gli ecosistemi naturali adiacenti. Ad ultimazione delle previsioni del piano di coltivazione per tali bacini è previsto il mantenimento di una zona umida a fini naturalistici di 50-100 cm di profondità e va evitato qualsiasi tombamento. Al termine degli interventi di ripristino ambientale finale, le aree incluse nella sottozona PP.CAV.a sono destinate alla sottozona PP.CAV.

12. Le sottozone **PP.STO** comprendono il centro storico di Cervia e l'area archeologica di Classe; in tali sottozone sono applicate le disposizioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna. In tali ambiti, che costituiscono siti ideali per lo sviluppo di attività di fruizione collegate al Parco, è interesse del Parco

stesso indirizzare e valorizzare le attività turistiche, didattiche, divulgative in essere, collegandole in maniera progressivamente maggiore alle attività e all'immagine dell'area protetta.

13. Le sottozone **PP.AGR** comprendono tutte le aree agricole non precedentemente normate; in tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, con le sole limitazioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna, fermo restando quanto diversamente sancito dalle presenti Norme e con l'attenzione che le attività di fertirrigazione e spandimento dei liquami, ove ammesse, avvengano in forme compatibili con il contiguo sistema idraulico dei corsi d'acqua Fiumi Uniti, Fosso Ghiaia, Bevano, Bevanella, Savio e con le zone umide Ortazzo, Ortazzino, Salina di Cervia. Per mitigare l'impatto dell'attività di fertilizzazione sul contiguo sistema idraulico dei corsi d'acqua Fiumi Uniti, Fosso Ghiaia, Bevano, Bevanella, Savio, sulle zone umide Ortazzo, Ortazzino, Salina di Cervia, sul litorale marino, il piano provinciale di settore deve dettare specifiche norme di comportamento.

In tali sottozone PP.AGR deve essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario tendente a promuovere forme di agricoltura tradizionali ed oggi scomparse (risicoltura; allevamento estensivo di ovini e bovini appartenenti alla razza romagnola in prati stabili umidi; coltivazione di vitigni tipici con conduzione a piantata), anche tramite l'utilizzo, in forma prioritaria, di finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati all'incentivazione dell'agricoltura.

La pianificazione locale deve favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti (maceri, chiari, stagni, fossi, siepi, piantate, roccoli, grandi alberi isolati di pregio scientifico o monumentale), mediante individuazione e tutela degli stessi e mediante la ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema.

In questi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto.

Nei chiari da caccia irregolarmente distribuiti all'interno della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutta la stagione primaverile e le operazioni di manutenzione e sfalcio della vegetazione devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco.

14. La sottozona **PP.AGR.a** comprende il margine meridionale della Bassona; tale sottozona individua un'area che il Parco deve direttamente rinaturalizzare, previo accordo con la proprietà, mediante interventi di riqualificazione ambientale secondo quanto previsto all'art. 15, comma 3, delle presenti Norme; in tale area sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati al ripristino di prati umidi e allagati con acque dolci o salmastre,

eccezion fatta per le normali pratiche agricole estensive, conducibili fino all'avvio del progetto di rinaturalizzazione, cui l'area è destinata dal presente Piano di Stazione.

15. Le sottozone **PP.AGR.b** comprendono aree agricole da privilegiare per interventi di ripristino naturalistico; tali sottozone individuano aree che possono essere destinate a tipologie di intervento di ripristino solamente secondo quanto specificamente previsto dall'art. 15 delle presenti Norme.

16. La sottozona **PP.DUN** comprende la foce dei Fiumi Uniti, il cordone dunoso antistante la foce dei Fiumi Uniti e le bassure retrodunali ad esso retrostanti; tale area è caratterizzata da dune sabbiose con vegetazione a *Salsolo kali-Cakiletum maritimae* e da prati umidi con vegetazione a *Scirpetalia compacti*, *Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti* e *Juncetalia maritimi*,), la cui conservazione costituisce obiettivo prioritario della sottozona.

16.1 In tale sottozona sono vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica che non comportino il danneggiamento del cordone dunoso, sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 17.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 17.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso alle bassure retrodunali nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 15 agosto;
- l'accesso alle dune.

16.2. In tale sottozona sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, da svolgersi secondo modalità e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione degli appostamenti fissi di caccia esistenti nelle bassure retrodunali, da svolgersi, comunque, al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna;
- la balneazione, limitatamente alla fascia di spiaggia antistante il cordone dunoso;
- gli interventi di riqualificazione necessari previsti per la foce dei Fiumi Uniti di cui all'art. 15 comma 6 delle presenti Norme.

Art. 27 Aree di riqualificazione ambientale da sottoporre a Progetti di Intervento Particolareggiato.

1. Il Presente Piano di Stazione individua due aree per le quali si prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e/o urbanistica particolarmente complessi e difficili

da realizzare, anche a causa della proprietà e usi delle aree di intervento; la complessità delle situazioni territoriali ne rende opportuna l'attuazione tramite Progetti di Intervento Particolareggiato (PdIP), di cui all'art. 6 delle presenti Norme. Le aree sono individuate nell'elaborato P.5 del Piano di Stazione. Vengono di seguito descritti, per ogni area individuata, caratteristiche ed obiettivi di progetto:

2. PdIP-1) Ortazzo. La prima area è interna alla palude costiera salmastra dell'Ortazzo e comprende il fatiscente edificio della pileria e magazzino del riso dell'Ortazzo e le sue immediate adiacenze, nonché le prese d'acqua ed il sistema idraulico dell'Ortazzo ed, infine, i bacini orientali della palude.

La destinazione dell'edificio risulta particolarmente problematica, dato il suo inserimento all'interno di un sito di elevatissimo valore naturalistico come la palude dell'Ortazzo. Qualunque utilizzo rischia di causare un impatto troppo elevato sull'avifauna presente, ricca anche grazie alla quasi totale tranquillità di cui il sito attualmente gode. Infatti, essendo caratterizzata da ampie zone aperte, il passaggio e la presenza di persone sarebbe di notevole disturbo per gli animali, in particolare durante le delicate fasi della nidificazione e dello svernamento. Una soluzione a tale inconveniente potrebbe essere garantita dal mantenimento e dall'ulteriore sviluppo della vegetazione arborea ed arbustiva circostante l'edificio; tale intervento deve prevedere la conversione dell'esistente boschetto costituito da essenze esotiche in un boschetto misto di specie autoctone ed adatte al sito (*Populus nigra*, *Fraxinus excelsior*, *Quercus ilex*, *Quercus pubescens*, *Carpinus orientalis*, *Pyracantha coccinea*, *Juniperus communis*, *Hippophae rhamnoides*, *Phillyrea angustifolia*, *Viburnum lantana*, *Rosa sempervirens*, *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Osyris alba*, *Coronilla emerus*) e la demolizione delle rimesse per attrezzi agricoli da sostituire con un'altra zona alberata.

L'accesso all'edificio, inoltre, non può allo stato attuale avvenire che dal ponte sul torrente Bevano, che comporta l'attraversamento longitudinale di tutta la palude, con ulteriore aumento del disturbo. La soluzione a questo problema deve prevedere la realizzazione di un ponte sul canale Fosso Ghiaia, con accesso da via della Sacca. In questo caso, vista la previsione del presente Piano di interrompere la libera circolazione veicolare all'altezza proprio della pileria, l'edificio potrebbe trovare una ottimale destinazione come Centro Informazioni del Parco, dedicato all'evoluzione geomorfologica degli ambienti costieri e alle dinamiche del litorale, per la preparazione alla visita della foce e delle dune costiere, e come struttura recettiva dedicata al turismo naturalistico e al *birdwatching*. La parte più alta dell'edificio, infine, potrebbe essere destinata a torre per l'osservazione panoramica della palude. Gli interventi di risistemazione idraulica devono essere finalizzati a conservare e migliorare la successione di habitat caratteristica della palude, la cui conservazione costituisce

obiettivo prioritario del presente Piano di Stazione. In particolare devono essere incentivati i seguenti habitat: canneti di foce (facies a *Phragmites australis*, *Scirpetali compacti*) nella parte ad ovest della carraia centrale e della penisola pinetata; giuncheti e altri prati salmastri (*Scirpetali compacti*, *Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti*, *Juncetalia maritimi*, *Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*, *Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi*) nei due bacini più settentrionali della zona centrale della palude, a sud della pileria, e nel bacino nord-orientale; praterie salate (*Salicornietum venetae*, *Sarcocornietum deflexae*, *Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae*, *Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi*) e suoli soprassalati privi di vegetazione nei quattro bacini meridionali della zona centrale, a sud dei due precedenti; habitat lagunari (*Ruppitalia*, *Ruppium cirrhosae*) nei quattro bacini orientali, eccetto quello più settentrionale. Nello specifico, per quanto riguarda questi ultimi quattro bacini orientali dell'Ortazzo, deve costituire obiettivo del PdIP il ripristino di morfologie più naturali, mediante la demolizione degli attuali arginelli che dividono i bacini e l'utilizzo del materiale per la realizzazione di dossi e barene, con criteri tali da rendere i dossi stessi siti idonei all'insediamento di vegetazione alofila tipica (*Salicornietum venetae*, *Sarcocornietalia fruticosae*, *Sarcocornietum deflexae*, *Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae*, *Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi*) e alla nidificazione dei Caradriformi, con particolare riferimento a *Recurvirostra avosetta*, *Himantopus himantopus*, *Larus melanocephalus*, *Larus genei*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*.

3. PdIP-2) Parco Naturale di Cervia. L'area comprende tutto il parco pubblico noto come Parco Naturale di Cervia, corrispondente alla porzione Sud-Ovest dell'omonima pineta. Tale area, da anni destinata a Parco pubblico di tipo urbano, attrezzato con percorsi pedonali, giochi per bambini, voliere e recinti con animali domestici e selvatici, strutture di ristoro, necessita di un recupero, data l'obsolescenza delle strutture e le concezioni di fruizione degli ambienti naturali e di didattica ambientale ampiamente superate. Il Parco Naturale di Cervia deve essere recuperato come struttura del Parco del Delta del Po, mediante una sua riconversione ad area attrezzata tesa a mostrare ai visitatori gli aspetti salienti del Parco del Delta del Po, con percorsi botanici, recinti faunistici con animali localmente estinti ed eventualmente oggetto di interventi di reintroduzione nel Parco del Delta del Po, esposizioni didattiche all'aperto dedicate alla divulgazione di temi ambientali inerenti il Parco del Delta del Po. Gli interventi progettati devono essere tesi a riutilizzare nel miglior modo e per quanto più possibile le strutture esistenti e devono rispettare gli habitat naturali attualmente presenti.

4. Fino all'adozione del PdIP nelle aree individuate sono ammissibili, previo nulla osta dell'Ente di gestione, gli

interventi previsti per la zona in cui ricadono, unicamente qualora non compromettano il raggiungimento delle finalità per esse previste.

Capo III Sistema della accessibilità e della fruizione del Parco

Art. 28 Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico

1. Sono da mantenere e/o destinare ad uso pubblico finalizzato alla fruizione del Parco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) della L.R. 6/05 e successive modifiche ed integrazioni, le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente Capo III ed all'elaborato P.4 del Piano di Stazione.

2. Al fine di garantire un efficiente sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il presente capo III individua:

- una serie di edifici e loro aree di pertinenza, da destinare all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita del Parco (art.29);
- un insieme di aree aperte destinate alla fruizione più intensiva, da attrezzare o già attrezzate in modo adeguato a sostenere un particolare carico di visitatori, da organizzare in modo adeguato rispetto alle funzioni che devono svolgere. Tali aree sono articolate in: sentieri natura (finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio della Stazione del Parco); percorsi cicloturistici; percorsi ippici; percorsi nautici; aree di sosta (attività didattiche, informazione e orientamento, ristoro e servizi); parcheggi (in appoggio al sistema generale di fruizione del Parco) (art. 30);
- un insieme di percorsi veicolari destinati al normale accesso e attraversamento del territorio (art. 30).

Art. 29 Strutture del Parco

1. Le strutture elencate al comma 3 del presente articolo ed individuate nell'elaborato P.4 del Piano di Stazione, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del Parco, sono da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti del Parco, i cui strumenti di attuazione pongono condizioni al loro utilizzo, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dalla ubicazione in zona di parco o di area contigua.

2. La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture non ancora recuperate per insediarvi le funzioni previste avviene tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dai Piani urbanistici comunali vigenti. Soggetti attuatori degli interventi sono l'Ente di Gestione, gli Enti in esso consorziati, altri Enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposite

convenzioni con l'Ente di Gestione alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa.

3. Le strutture previste dal presente Piano di Stazione sono le seguenti:

- S1 Centro Visite c/o ex-macello comunale di Cervia
- S2 Centro di Documentazione Casa delle Aie di Classe
- S3 Centro di Documentazione Pileria dell'Ortazzo
- S4 Centro di Documentazione Idrovora Bevanella
- S5 Parco Didattico di Cervia
- S6 Museo della Civiltà Salinara presso i Magazzini del Sale

4. Per ogni struttura individuata vengono definite di seguito le funzioni:

S1 Centro Visite c/o ex-macello comunale di Cervia
Rappresenta il punto cardine su cui si deve appoggiare principalmente il turismo indirizzato nella zona, interessato alle peculiarità ambientali e culturali della Stazione, con particolare riferimento alla Salina di Cervia.

S2 Centro di Documentazione Casa delle Aie di Classe: la pineta
Il Centro di Documentazione dedicato alla pineta ha la finalità di valorizzare e divulgare gli aspetti ambientali, storici ed economici delle pinete ravennati, nonché quella di fungere da punto di partenza per la visita alla pineta di Classe.

S3 Centro di Documentazione Pileria dell'Ortazzo: il litorale
Il Centro di Documentazione dedicato al litorale ha la finalità di valorizzare e divulgare gli aspetti ambientali legati all'evoluzione geomorfologica costiera ed alle dinamiche del litorale e agli ambienti naturali ad esse associati, nonché quella di fungere da punto di partenza per la visita alla palude dell'Ortazzo e alla foce del torrente Bevano.

S4 Centro di Documentazione Idrovora Bevanella: il litorale
Il Centro di Documentazione dedicato al litorale, realizzato in attesa di acquisto ed eventuale realizzazione del Centro di Documentazione di cui al precedente punto S3, ha la finalità di valorizzare e divulgare agli aspetti ambientali legati all'evoluzione geomorfologica costiera ed alle dinamiche del litorale e agli ambienti naturali ad esse associati, nonché quella di fungere da punto di partenza per la visita del torrente Bevano e del Fosso Ghiaia attraverso i percorsi nautici previsti. Quest'ultima funzione potrà rimanere anche in seguito all'eventuale realizzazione di quanto previsto al punto S3.

S5 Parco Didattico di Cervia: la biodiversità
Il Parco Didattico, in corrispondenza del Parco Naturale di Cervia, deve essere un'area attrezzata tesa a mostrare ai visitatori gli aspetti biologici salienti del Parco del Delta del Po, con percorsi botanici, recinti faunistici, anche con animali

localmente estinti ed eventualmente oggetto di interventi di reintroduzione nel Parco del Delta del Po, esposizioni didattiche all'aperto dedicate alla divulgazione di temi ambientali inerenti la biodiversità presente nel Parco del Delta del Po, pannelli illustrativi e didattici. Ulteriori specifiche sono contenute all'art. 27, comma 3 delle presenti Norme, relativo al PdIP 2. Il Parco Didattico viene segnalato dall'Ente di Gestione con una insegna esterna riconoscibile al visitatore, di tipologia unica per tutto il territorio del Parco.

S6 Museo della Civiltà Salinara presso i Magazzini del Sale
Il Museo della Civiltà Salinara, che presenta la storia del legame millenario tra la comunità cervese e l'estrazione del sale, è collocato all'interno dei Magazzini del Sale (Magazzino Torre). L'insieme del Museo e della Salina del Camillone costituiscono una struttura didattica e conoscitiva da valorizzare, nel contesto delle strutture attrezzate del Parco.

5. Punti Informativi del Parco

Sul territorio possono essere distribuiti punti informativi del Parco, la cui funzione è quella di fornire in maniera capillare indicazioni circa l'ambiente e le opportunità di fruizione esistenti nell'area. Non hanno, quindi, funzione di richiamo quanto di risposta a particolari quesiti relativi alle offerte per la fruizione e all'organizzazione della visita e del soggiorno, fornendo indicazioni specifiche sui sentieri, vendita di guide e di prodotti del Parco, informazioni generali per la fruizione, informazioni logistiche e organizzative.

Il punto informazioni è utile nelle località marginali al perimetro del Parco, dove non sono presenti strutture del Parco e dove non si prevede la realizzazione di una struttura dedicata. Il servizio può essere aggregato a strutture provinciali o comunali esistenti (I.A.T., biblioteche, ostelli, eccetera) o delegato a singoli operatori locali, quali esercizi commerciali e di servizio turistico (campeggi, ristoranti, aziende agrituristiche, stabilimenti balneari, eccetera) opportunamente distribuiti sul territorio. Il funzionamento dei punti di informazione può essere stagionale o permanente. Il punto informazioni viene segnalato dall'Ente di Gestione con una insegna esterna riconoscibile al visitatore, di tipologia unica per tutto il territorio del Parco.

Art. 30 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco

1. Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare ad uso pubblico per la collettiva fruizione del Parco, riportate dettagliatamente nell'elaborato P4, così denominate: Sentieri natura (N), Percorsi birdwatching (BW), Percorsi cicloturistici (PC) e ciclabili (V), Percorsi ippici (PI), Percorsi nautici (PN), Aree attrezzate (R), Parcheggi (P).

2. Sentieri natura.

Il presente Piano di Stazione individua 9 sentieri natura pedonali (N1-N9), indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme.

Alcuni sentieri sono già esistenti, ma da risistemare, altri sono da realizzare ex novo. I sentieri natura individuati sono i seguenti:

- N1 pedonale "Le Querce di Dante";
- N2 pedonale "Dune e Pineta";
- N3 pedonale "Ortazzo e foce Bevano";
- N4 pedonale "Pineta di Savio";
- N5 pedonale "Pineta di Cervia";
- N6 pedonale "Bosco del Duca";
- N7 pedonale "La Via delle Tamerici";
- N8 pedonale "La Via del Sale"
- N9 pedonale "Castiglione". 12/c

3. Percorsi *birdwatching*

Il presente Piano di Stazione individua 2 percorsi per il *birdwatching* (BW5A, BW5B), indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme. Entrambi i percorsi sono già esistenti, ma da risistemare. I percorsi *birdwatching* individuati sono i seguenti:

- BW5A "Tra la Pineta di Classe e l'Ortazzo";
- BW5B "Salina di Cervia - La Via dei Nidi".

4. Percorsi cicloturistici

Il presente Piano di Stazione individua un percorso cicloturistico, progettato in modo da poter compiere tratti ad anello di differente lunghezza; è interamente da allestire e sistemare, su tracciati già esistenti. Il percorso cicloturistico individuato è il seguente:

- PC1 "Pineta di Classe e Salina di Cervia".

5. Percorsi ippici

Il presente Piano di Stazione individua un percorso ippico, già esistente. Il percorso ippoturistico individuato è il seguente:

- PI1 "Pineta di Classe".

6. Percorsi nautici

Il presente Piano di Stazione individua cinque percorsi nautici di cui due per canoe (PN1, PN2) e tre per burchielle (PN3, PN4, PN5), indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme.

I percorsi per canoe sono interamente da allestire e sistemare, in particolare per quanto riguarda gli accosti nautici, lungo corsi d'acqua già esistenti. I percorsi nautici individuati sono i seguenti:

- PN1 "Torrente Bevano e Fosso Ghiaia".
- PN2 "Canale del Pino e Salina di Cervia";

PN3 "Centro Visite - Cervia Vecchia";
PN4 "La Via dei Nidi";
PN5 "Fiume Savio"

7. Annesso al sistema dei sentieri natura e dei percorsi, vengono individuati due brevi varianti, che ne collegano i tracciati o che conducono a emergenze localizzate nelle vicinanze degli stessi:
V1 ciclabile "Torraccia";
V2 ciclabile "Anse del Savio".

8. Il turismo di fruizione del Parco deve essere condotto in modo sostenibile, in modo da non arrecare danno agli habitat e alle specie presenti nel Parco, favorendo le visite guidate e le escursioni didattiche. I percorsi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 risultano, pertanto, così regolamentati:

N1 regolamentato; N2 limitato e regolamentato; N3 limitato e regolamentato; N4 limitato e regolamentato; N5 regolamentato; N6 regolamentato; N7 regolamentato; N8 regolamentato; N9 libero; BW5A regolamentato; BW5B limitato e regolamentato; PC1 libero; PI1 regolamentato; PNI1 limitato e regolamentato; PN2 limitato e regolamentato; PN3 limitato e regolamentato; PN4 limitato e regolamentato; V1 libero; V2 libero.

Nei percorsi a fruizione limitata e regolamentata, prevista per i siti di importanza naturalistica in cui le particolari condizioni ambientali richiedono una maggiore cautela in riferimento al carico antropico, ivi compreso la prevenzione del rischio di incendio nelle pinete, l'accesso è consentito nelle modalità e nei periodi stagionali stabiliti dal Regolamento del Parco, solo per l'osservazione naturalistica ed esclusivamente sui percorsi pedonali segnalati e mediante visite guidate.

Nei percorsi a fruizione regolamentata, in cui occorre individuare forme di visita compatibili tra frequentazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico, l'accesso è consentito secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento del Parco.

Nei percorsi a fruizione libera, che interessano gli ambiti di area contigua agricolo (PP.AGR) della Stazione, caratterizzate da presenza antropica costante e generale assenza di elementi naturalistici di rilievo, l'accesso è consentito senza limitazioni temporali e quantitative.

9. I sentieri natura, i percorsi *birdwatching*, i percorsi ciclabili, ippici, nautici e le varianti di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 devono essere realizzati secondo le caratteristiche paesistiche locali; essi sono classificati e regolamentati secondo l'uso esclusivo o prevalente e nel caso in cui il percorso utilizzi in promiscuità strade rurali o argini di sezione inferiore ai metri lineari 3,5 devono essere previsti spazi in cui ciclisti, pedoni e cavalieri possano ritirarsi senza pericolo, disagio o danno delle attività produttive. Nelle adiacenze dei tracciati di cui ai citati commi 2, 3, 4, 5, 6 le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali

devono essere trattenuti entro le pertinenze dei fondi privati. L'attuazione dei progetti avviene tramite intervento diretto da parte dell'Ente di gestione o di uno o più Enti ad esso consorziati, secondo le norme dei Piani urbanistici comunali vigenti.

Il Regolamento del Parco stabilisce i criteri e le modalità di apposizione della cartellonistica garantendo la corretta informazione ai visitatori nel rispetto delle caratteristiche naturali dei luoghi.

10. Il presente Piano di Stazione individua tre aree attrezzate, due esistenti, ma da risistemare, ed una da realizzare. Le aree attrezzate individuate sono:

- R1 "Pineta di Classe" - esistente;
- R2 "Pineta di Cervia" - esistente;
- R3 "Lido di Dante" - da realizzare.

11. I parcheggi individuati dal presente Piano di Stazione, sono nella maggior parte dei casi già esistenti, ma da risistemare, in tre casi da realizzare ex novo.

I Parcheggi esistenti sono i seguenti:

- P1 Pineta di Classe via della Sacca;
- P2 Pineta di Classe casa delle Aie;
- P3 Pineta di Classe ponte delle Botole;
- P4 Pineta di Classe casa delle Bufale;
- P5 Pineta Ramazzotti;
- P6 Pineta Savio;
- P7 Pineta di Cervia campo sportivo;
- P8 Pineta di Cervia parco didattico;
- P9 Centro Visite Salina di Cervia;
- P10 Magazzini del Sale;
- P12 Bosco del Duca.

Tra questi, necessitano sistemazioni i parcheggi P1, P2, P5, P6, P7, P8, P10, P12.

I parcheggi da realizzare sono i seguenti:

- P11 Ortazzo e Ortazzino;
- P13 Ortazzo via Bevanella;
- P14 Cervia Vecchia;
- P15 Idrovora Bevanella.

12. I parcheggi e le aree attrezzate devono essere realizzate con materiale a basso impatto ambientale, come:

- pavimentazione in sabbia, terra battuta o ghiaia stabilizzata rullata;
- lastricati permeabili;
- mattonate e pavimentazioni in laterizio non cementato o calcinato;
- pedane e passerelle in legno non trattato, eventualmente ricoperte di rete metallica con effetto antiscivolo.

Le strutture di recinzione e di delimitazione devono essere realizzate con materiali in legno, canniccio o laterizi di recupero, secondo le tipologie tradizionali locali, ovvero con

l'uso di siepi vive costituite da essenze appartenenti a specie autoctone. Per le aree di Parco, l'eventuale uso di recinzioni in rete metallica o in materiali diversi da quelli sopra indicati che si rendessero indispensabili per la sicurezza dei beni e la incolumità delle persone deve essere esplicitamente autorizzato dall'Ente di Gestione.

Art. 31 Viabilità

1. Il sistema dell'accessibilità è completato dall'insieme dei percorsi veicolari di attraversamento e di collegamento interno tra le località della Stazione.

I percorsi veicolari si distinguono in una viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione e una viabilità di Parco.

2. La principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione è costituita dalle Strade Statali n. 16 "Adriatica" e n. 67 "Tosco-Romagnola"; dalle Strade Regionali "Cervia" e "Cesena-Cervia"; dalle Strade Provinciali n. 6 "Beneficio II Tronco Cervara", n. 80 "Nullo Baldini", n. 113 "Viale dei Lombardi"; dalla strada comunale Via Marabina e da altre strade comunali di grande comunicazione.

3. La viabilità del Parco è strettamente collegata alle funzioni di fruizione del Parco ed è parte della rete stradale di viabilità ad uso dei residenti, per l'accesso ad abitazioni, aree agricole e produttive, infrastrutture turistiche, sportive e balneari, capanni da pesca e aree di caccia. La "rete di strade del Parco" è individuata nell'elaborato P.4 ed è costituita da quei percorsi veicolari liberi consigliati e segnalati per la visita della Stazione e per il raggiungimento delle altre strutture del Parco e delle varie emergenze.

Art. 32 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

1. I percorsi veicolari, con particolare riferimento alla viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione di cui al comma 2 del precedente art. 31 delle presenti Norme, devono essere sottoposti a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano di Stazione, e devono essere dotati di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree ed arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale. La realizzazione di piste non veicolari deve avvenire prevalentemente in sede propria adeguatamente separata dalla rete viaria.

2. Lungo tutti i tratti carrabili limitrofi a zone di parco o alle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA) deve essere posizionata, a cura delle Autorità competenti,

apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità, quest'ultima preferibilmente non superiore ai 60 km/h.

3. Nelle zone di parco e nelle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA) è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati e per motivi di servizio e vigilanza.

Il Comune di Ravenna ed il Comune di Cervia provvedono, ove ciò non sia già stato fatto, ad emettere specifiche disposizioni per le aree contigue, volte alla limitazione dell'uso dei veicoli fuori dalla viabilità ordinaria, comunque nel pieno rispetto delle necessità operative delle attività agricole e delle altre attività produttive operanti nella Stazione e fatte salve le esigenze di servizio e vigilanza e dei residenti.

4. La rete stradale presente nella Stazione può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura.

All'interno del perimetro di Stazione non è ammessa la realizzazione di nuove strade nella zona compresa tra via Marabina e viale dei Lombardi.

In tutto il territorio della Stazione la predisposizione ex novo o la risistemazione di aree di sosta, ecopiazze, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti delle sede stradale ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, marciapiedi, barriere antirumore deve essere sottoposta a nulla osta dell'Ente di Gestione.

5. La manutenzione delle scarpate stradali e degli argini percorribili deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi significativi alla vegetazione arbustiva e arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l'incendio controllato. Gli sfalci possono essere effettuati in tutte le stagioni nelle zone in cui sia necessario mantenere la visibilità, ma deve essere realizzato tra ottobre e febbraio, ove non sussista tale necessità; la potatura degli alberi e arbusti deve essere effettuata tra ottobre e febbraio, fatto salvo quanto più puntualmente disposto per i singoli ambiti dai precedenti articoli delle presenti Norme.

6. La direttrice S.S. 16 "Adriatica" costituisce la struttura fondamentale del sistema di accessibilità delle aree del Parco ed attraversa o lambisce da Nord a Sud l'intero territorio della Stazione. A tal fine l'asse viario deve essere oggetto di specifici interventi di riqualificazione, anche finalizzati alla tutela della fauna, da indicarsi nell'ambito dei Piani urbanistici del Comune di Ravenna e del Comune di Cervia e da concordare con l'Ente gestore dell'infrastruttura.

Tali interventi devono, tra l'altro, prevedere la riduzione al minimo di nuovi accessi diretti sulla S.S. 16, l'adozione di misure di mitigazione dell'impatto visivo per tutte le attività

produttive e per gli immobili che ne mostrino necessità, una diversa sistemazione della segnaletica su pali ove ammissibile, nonché la diversa organizzazione delle reti aeree telefoniche e di trasporto dell'energia.

7. Nel territorio della Stazione non sono ammessi l'esercizio del motocross e del fuoristrada.

8. L'uso delle vie e degli specchi d'acqua per le attività turistiche, escursionistiche e del tempo libero è soggetto alle limitazioni indicate per i singoli ambiti nei precedenti articoli delle presenti Norme. Ciò posto, è comunque vietato l'uso di mezzi nautici a motore nelle acque interne pubbliche diverse dal Porto Canale di Cervia; in questo ambito e nel tratto di mare Adriatico incluso in zona C.MAR la navigazione deve avvenire nel rispetto dei limiti di velocità e delle regole di comportamento dettate dal Regolamento del Parco redatto, per questa parte, d'intesa con le autorità idrauliche, marittime e portuali competenti.

9. L'ampliamento e la realizzazione di ormeggi, approdi e pontili fissi o galleggianti negli ambiti acquatici di cui sopra, se non in contrasto con le leggi di settore e dove non vietato dalle presenti Norme, sono consentiti, previo nulla-osta del Parco, l'acché realizzati con morfologie tipiche della tradizione locale e con l'uso di materiali compatibili con le caratteristiche fisico-ambientali dei luoghi interessati ed in aree esterne alle zone A e B di Parco.

10. Tutti i progetti e gli interventi di cui al precedente comma 9 devono essere corredati di una relazione contenente tutti gli elementi necessari per una valutazione di compatibilità ambientale e ottenere il nulla osta dell'Ente di Gestione.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Riserve Naturali dello Stato

1. Nel perimetro della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" definito dal presente Piano di Stazione sono compresi i territori delle seguenti Riserve Naturali dello Stato istituite con provvedimenti in diversa data antecedentemente alla istituzione del Parco regionale del Delta del Po:

- "Pineta di Ravenna" (D.M. 13.07.1977);
- "Salina di Cervia" (D.M. 31.01.1979).
- "Duna Costiera Ravennate e Foce torrente Bevano" (D.M. 05.06.1979).

2. Tali aree sono individuate cartograficamente negli elaborati P.8/1 - P.8/9 e P.7 del presente Piano di Stazione e contrassegnate con la sigla RNS, seguita dalla denominazione ufficiale della Riserva.

Le perimetrazioni possono essere rettificata a seguito della messa a disposizione di elementi certi, senza che ciò costituisca modifica del presente Piano di Stazione.

3. Alle Riserve Naturali dello Stato sopra elencate, fino all'effettivo trasferimento della loro gestione alla Regione, da attuarsi ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 112/98, si applica la disciplina prevista dai rispettivi Decreti istitutivi.

4. L'Ente di Gestione, in considerazione dell'importanza rivestita dalle Riserve Naturali dello Stato nell'ambito della dotazione ambientale e naturale della Stazione, orienta la propria attività di protezione dell'ambiente, di promozione culturale, di divulgazione didattica e di fruizione turistica controllata in stretta collaborazione con i soggetti gestori di predette Riserve; a tale fine l'Ente di Gestione confronta almeno annualmente e precedentemente alla approvazione del Bilancio annuale e del Programma poliennale di sviluppo, le proprie linee di intervento con quelle della gestione delle Riserve Naturali dello Stato.

Nell'ambito della collaborazione con i soggetti gestori delle Riserve, l'Ente di Gestione deve perseguire le seguenti finalità:

- Pineta di Ravenna: aumento della naturalità della struttura boschiva, in particolare nelle parcelle con alberi coetanei e troppo fitti; ripristino di habitat naturali originari e caratteristici delle dune consolidate;

demolizione delle costruzioni abusive; sviluppo delle potenzialità biologiche; incentivo di forme di fruizione compatibili con le esigenze di conservazione.

- Salina di Cervia: mantenimento delle peculiarità ambientali della salina; miglioramento delle condizioni e delle situazioni favorevoli alla nidificazione dell'avifauna acquatica e all'insediamento delle comunità vegetali alofile; sviluppo delle potenzialità biologiche; incentivo di forme di fruizione compatibili con le esigenze di conservazione.

- Duna Costiera Ravennate e Foce torrente Bevano: diminuzione del disturbo antropico da attività balneare; protezione dal calpestio della vegetazione dunale e retrodunale; sviluppo delle potenzialità biologiche; incentivo di forme di fruizione compatibili con le esigenze di conservazione.

5. Nelle more del trasferimento della gestione delle Riserve naturali dello Stato all'Ente di gestione del parco, quest'ultimo si coordina con l'autorità forestale per armonizzare le forme di conservazione del patrimonio naturale e di fruizione dell'ambiente previste dagli strumenti normativi vigenti.

Art. 34 Immobili e aree da acquisire

1. Il presente Piano di Stazione individua i seguenti immobili e aree da acquisire:

- Pileria dell'Ortazzo (E1);
- Ortazzo (Q1);

- Ortazzino (Q2);
- margine Sud-Ovest pineta Ramazzotti (Q3).

2. Gli immobili e le aree di cui al precedente comma 1, individuate nella cartografia di progetto allegata al Piano di Stazione (carta P.6) con le sigle precedentemente riportate, sono soggette ai seguenti interventi e sono da destinarsi ai seguenti usi, nel rispetto di quanto stabilito dalla presenti Norme per le diverse zone in cui le aree sono incluse:

- a) pileria e magazzino del riso dell'Ortazzo (E1): sviluppo delle attività di turismo ecologico della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia", attraverso la realizzazione di un Centro di Documentazione sugli ambienti litoranei, per una riqualificazione turistica compatibile della foce del torrente Bevano e per la visita alla riva settentrionale e la panoramica dell'Ortazzo o qualunque altra destinazione, compatibile con quanto stabilito all'articolo 26, sia individuata dal PdIP specifico;
- b) Ortazzo e Ortazzino (Q1-Q2): esecuzione di interventi gestionali a scopo conservativo per una gestione più oculata e sensibile alle esigenze ecologiche di habitat e specie, con la possibilità di eseguire visite guidate per far conoscere il valore di tali aree;
- c) margine Sud-Ovest della pineta Ramazzotti (Q3): conservazione degli habitat tipici delle zone sabbiose retrodunali soggette ad influsso della falda, sviluppatasi naturalmente nell'area agricola abbandonata, ed inserimento nel percorso che il presente Piano progetta dal margine della pineta di Classe alla foce del torrente Bevano, lungo via della Sacca e il Fosso Ghiaia, a ridosso dell'Ortazzo.

Art. 35 Indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, qualora il Piano territoriale di Stazione preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'Ente di Gestione provvede al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal Regolamento del Parco.

2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 59, comma 3, della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia, sentito l'Ente di Gestione, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna nel territorio del Parco; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.

Art. 36 Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, dal Piano di Stazione e dai relativi strumenti di attuazione è esercitata dall'Ente di Gestione.

2. L'Ente di gestione esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi dei soggetti e con le modalità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 55 della L.R. 6/05.

Art. 37 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente Piano di Stazione e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 30 della L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/05, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie.

2. L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni, così come l'entità della sanzione per altre particolari fattispecie, sono stabilite dal Regolamento del Parco, sulla base della gravità del tipo di infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dai luoghi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno cagionato; dal pregio del bene danneggiato, con particolare riferimento agli elementi elencati agli artt. 12, 13, 14 delle presenti Norme. Devono essere previste anche sanzioni accessorie, in particolare per le attività esercitate in concessione o con licenza di prelievo di beni ambientali, quali la caccia, la pesca, la raccolta di tartufi e funghi.

3. Competente all'irrogazione della sanzione è l'Ente di Gestione. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689.